



## PROVINCIA DI FERRARA

# PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Legge N°142 del 08/06/1990 Art. 15

Legge Regionale N°6 del 30/01/1995 Art 2

Delibera della Giunta Regionale N°20 del 20/01/1997 (Approvazione)

Publicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°28 del 12/03/1997

Variante Art.27 L.R. 20/2000 e Art. 128 Comma 2 L.R. 3/1999 (PPGR)

Delibera C.P. N° 100 del 27/10/2004 (Approvazione)

Publicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 166 del 09/12/04

Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art. 7 L.R. 6/2005 (REP)

Delibera C.P. N° 50 del 07/05/2008 (Adozione)

Delibera C.P. N° 140 del 17/12/2008 (Approvazione)

Publicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 40 del 11/03/2009

Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art.3 L.R. 30/2000 (PLERT)

Delibera C.P. N° 146 del 05/12/2007 (Adozione)

Delibera C.P. N° 31 del 24/03/2010 (Approvazione)

Publicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 83 parte 2a del 23/06/2010

Variante Art.27 L.R. 20/2000 e L.R. 14/1999 (POIC)

Delibera C.P. n 80 del 28/07/2010 (Approvazione)

Publicato sul B.U.R Emilia Romagna n. 105 del 18/08/2010

Variante Adeguamento L. n. 27 /2012 (Aggiornamento POIC )

Delibera C.P. n 38 del 18/05/2016 (Approvazione)

Publicato sul B.U.R Emilia Romagna n. 178 del 15/06/2016

Variante Art.27 L.R. 20/2000 ( adeguamento agli artt. A-2, A-4, A-5, A-13 E A-15 -

parte- L.R. 20/2000 E SS.MM.II. per la selezione degli Ambiti Produttivi di Rilievo Provinciale e l'aggiornamento del Sistema Infrastrutturale Provinciale)

Delibera C.P. N° 32 del 29/05/2014 (Adozione)

Delibera C.P. N° del n. 34 del 26 /09/ 2018 ( Approvazione)

Publicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°. 326 del 17/10/ 2018 periodico (Parte Seconda)

# TITOLO I - FINALITÀ ED EFFICACIA DEL PIANO

## Art. 1

### Natura e finalità del Piano.

1. Il presente Piano, formato secondo i disposti dell'art. 26 della L.R. 20/2000, persegue i seguenti obiettivi determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio, anche funzione di specificazione, approfondimento e attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale:
  - a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
  - b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
  - c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
  - d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.
2. Il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:
  - dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche e storico testimoniali;
  - dell'integrità fisica del territorio provinciale;
  - della sicurezza dei cittadini e delle attività umane.
3. Il PTCP assume a riferimento i seguenti assi strategici principali, quali elementi di innovazione e qualificazione del sistema territoriale della provincia nel suo complesso:
  - rafforzare le attuali condizioni di sostenibilità dello sviluppo sociale;
  - assumere la consapevolezza dei limiti di disponibilità del territorio e governare di conseguenza le modalità, la qualità e l'intensità dei processi di urbanizzazione;
  - programmare e pianificare l'evoluzione del sistema territoriale assegnando massima priorità alla qualità della vita della popolazione, alla conservazione della bio-diversità, nonché a consolidare modelli di sviluppo coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti dagli organismi internazionali;
  - garantire, attraverso un governo condiviso degli assetti e delle trasformazioni territoriali, la piena coesione sociale ed un'equa accessibilità ai beni ed ai servizi così come alle opportunità di lavoro, di impresa e di partecipazione;
  - riequilibrare le dinamiche di sviluppo orientate alla crescita quantitativa (sviluppo orizzontale e centrifugo) privilegiando forme di sviluppo incentrate sulla riqualificazione e sul rilancio delle funzioni esistenti nel sistema territoriale (sviluppo verticale e centripeto), nell'ambito di una rinnovata concezione delle città e del rapporto tra aree urbane, aree rurali

- e contesti di valore ambientale/naturalistico, in risposta ai fabbisogni emergenti delle attuali e future generazioni;
- favorire, di concerto con le forze economiche e sociali, un costante rilancio del sistema locale, nelle reti della competizione globale mediante il rafforzamento dell'identità basata sulla qualità dell'assetto territoriale e delle sue risorse, sulla storia e le specificità culturali, sul miglioramento tecnologico e la sicurezza ambientale dei processi produttivi.

## Art. 2

### Oggetto del Piano.

#### Contenuti e campo d'interessi.

1. I contenuti del presente Piano riguardano le competenze provinciali in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuite dalla legislazione nazionale (D. Lgs. 267/2000) unitamente agli adempimenti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale (art. 26 L.R. 20/2000) ed agli adempimenti richiesti dal Piano Territoriale Regionale (PTR), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di settore regionali. Inoltre ai sensi dell'art. 21 c.2 della L.R. 20/2000 e solamente a seguito del raggiungimento della intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/1998 tra la Provincia di Ferrara e l'Autorità di Bacino del Fiume Po il presente Piano assumerà il valore e gli effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po.
2. Previo raggiungimento della necessaria Intesa tra la Provincia di Ferrara e l'Autorità di Bacino del Fiume Reno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 rispettivamente del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno il presente Piano coordinerà il complesso di strumenti e norme regolamentati dall'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, comma 1 punto 1.4. Tali competenze ed adempimenti delimitano il campo d'interessi provinciali oggetto del presente Piano.
3. In particolare il presente Piano:
  - a. recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
  - b. individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
  - c. orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
  - d. costituisce il momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
  - e. definisce limiti quantitativi alle nuove urbanizzazioni, da applicare in sede di formazione dei PSC;
  - f. definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale, di ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, di poli funzionali;
  - g. definisce le caratteristiche di vulnerabilità, pericolosità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;

- h. costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 e dall'art. 32 della L.R. 20/2000.

### Art. 3

#### Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- 01\_Relazione
- 02 QC-A- Il sistema economico e sociale
- 03 QC-B- Il sistema naturale e ambientale
- 04 QC-C- Il sistema territoriale
- 05 Tav QC\_1 Il sistema infrastrutture per la mobilità
- 06 Tav QC\_2 Ambiti specializzati per attività produttive
- 07 Tav QC\_3 La rete ciclabile esistente
- 08 QC-C bis- Il rischio industriale
- 09\_0 stabilimenti RIR\_Carta\_sintesi
- 09\_1 stabilimenti RIR\_legenda
- 09\_2 stabilimenti RIR\_stab\_prir\_tot
- 09\_3 stabilimenti RIR\_stabilimento1
- 09\_4 stabilimenti RIR\_stabilimento2
- 09\_5 stabilimenti RIR\_stabilimento3
- 09\_6 stabilimenti RIR\_stabilimento4
- 09\_7 stabilimenti RIR\_stabilimento5
- 09\_8 stabilimenti RIR\_stabilimento6
- 09\_9 stabilimenti RIR\_stabilimento7
- 09\_10 stabilimenti RIR\_stabilimento8
- 09\_11 stabilimenti RIR\_stabilimento9
- 09\_12 stabilimenti RIR\_stabilimento10
- 09\_13 stabilimenti RIR\_stabilimento11
- 10 QC-D-il sistema della pianificazione
- 11 QC-E-la sismicità in provincia di Ferrara
- 12 QC0\_0\_Litologia di superficie
- 13 QC0\_1\_geomorfologia
- 14 QC0\_2\_ altimetria
- 15 QC03\_quadro unione delle cartografie geologiche utilizzate
- 16 QC04 carta della geologia di superficie
- 17 QC05 carta aree suscettibili di effetti locali
- 18 QC06\_carta del fattore di amplificazione
- 19 QC07\_carta del rischio di cedimenti
- 20 QC08\_carta delle indagini e dell'indice del potenziale di liquefazione
- 21 QC09\_carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 22 QC09.1\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 23 QC09.2\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione

- 24 QC09.3\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 25 QC09.4\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 26 QC09.5\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 27 QC09.6\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 28 QC09.7\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 29 QC09.8\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 30 QC09.9\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 31 QC09.10\_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 32 tav 2\_0\_Sistema Insediativo
- 33 tav 2\_1\_Infrastrutture per la mobilità
- 34 tav 2\_2\_Infrastrutture per Energia
- 35 tav 2\_3\_Poli Funzionali
- 36 Tav 2\_3\_1\_L'organizzazione commercio
- 37 tav 2\_4\_Rete Ciclabile di Progetto
- 38 tav 2\_4\_1\_Rete Ciclabile-livelli gerarchia
- 39 tav3\_1\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 40 tav3\_2\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 41 tav3\_3\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 42 tav3\_4\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 43 tav3\_5\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 44 tav3\_6\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 45 tav3\_7\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 46 tav3\_8\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 47 tav3\_9\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 48 tav3\_10\_carta\_di zonizzazione sismica di I livello
- 49 Tav4\_sistema forestale e boschivo
- 50 tav5\_1 sistema ambientale
- 51 tav5\_2 sistema ambientale
- 52 tav5\_3 sistema ambientale
- 53 tav5\_4 sistema ambientale
- 54 tav5\_5 sistema ambientale
- 55 tav5\_6 sistema ambientale
- 56 tav5\_7 sistema ambientale
- 57 tav5\_8 sistema ambientale
- 58 tav5\_9 sistema ambientale
- 59 tav5\_10 sistema ambientale
- 60 tav5\_1\_1 sistema ambientale\_assetto rep
- 61 tav5\_1\_2 sistema ambientale\_assetto rep
- 62 tav5\_1\_3 sistema ambientale\_assetto rep
- 63 tav5\_1\_4 sistema ambientale\_assetto rep
- 64 tav5\_1\_5 sistema ambientale\_assetto rep

- 65 tav5\_1\_6 sistema ambientale\_assetto rep
- 66 tav5\_1\_7 sistema ambientale\_assetto rep
- 67 tav5\_1\_8 sistema ambientale\_assetto rep
- 68 tav5\_1\_9 sistema ambientale\_assetto rep
- 69 tav5\_1\_10 sistema ambientale\_assetto rep
- 70 tav 5\_2\_1 ambiti con limitazioni d'uso
- 71 tav 5\_2\_2 ambiti con limitazioni d'uso
- 72 tav 5\_2\_3 ambiti con limitazioni d'uso
- 73 tav 5\_2\_4 ambiti con limitazioni d'uso
- 74 tav 5\_2\_5 ambiti con limitazioni d'uso
- 75 tav 5\_2\_6 ambiti con limitazioni d'uso
- 76 tav 5\_2\_7 ambiti con limitazioni d'uso
- 77 tav 5\_2\_8 ambiti con limitazioni d'uso
- 78 tav 5\_2\_9 ambiti con limitazioni d'uso
- 79 tav 5\_2\_10 ambiti con limitazioni d'uso
- 80 Norme per la tutela paesistica
- 81 VINCA
- 82\_Rapporto ambientale di Valsat
- 83\_Sintesi non Tecnica

#### Art. 4

#### Efficacia del Piano - Struttura delle Norme

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di soggetti pubblici o privati concernenti la programmazione, trasformazione e gestione del territorio che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2. In particolare il presente Piano ha efficacia nei confronti di progetti di iniziativa regionale, e dei progetti e piani generali e settoriali di iniziativa, provinciale e delle Comunità Montane nonché nei confronti degli strumenti urbanistici comunali nei termini disposti dall'art. 26 della L.R. 20/2000.
  
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
  - (I) indirizzi;
  - (D) direttive;
  - (P) prescrizioni.
  
3. Gli **indirizzi** costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Ai sensi della L.R. 20/2000 gli indirizzi sono costituiti da disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sotto ordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Pertanto gli strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate.

4. Le **direttive** costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale e provinciale anche di settore, nonché per gli atti amministrativi regolamentari.
5. Le **prescrizioni** costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle Carte di Piano, ovvero individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi disposizione incompatibile contenuta nei vigenti strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e provinciale di settore. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
6. Gli strumenti di attuazione e le determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, ovvero in piani e programmi, nazionali o comunitari sono approvati, se ed in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, soltanto se compatibili con le disposizioni del presente Piano. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali, sub-provinciali e comunali, possono essere approvati soltanto se conformi con le disposizioni del presente Piano.
7. Le disposizioni del presente Piano ove sia richiesta la partecipazione della Provincia costituiscono riferimento per gli organi dell'Ente in relazione:
  - a. alla definizione delle intese di cui al comma 3 dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - b. alle Determinazioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880;
  - c. alle Determinazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 ed al comma 5 dell'art. 4 della Legge 2 agosto 1975, n. 393;
  - d. ai procedimenti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898;
  - e. al raggiungimento dell'Accordo di Programma di cui al comma 3 dell'articolo 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210;
  - f. al raggiungimento degli Accordi di Programma previsti all'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000, all'art. 40 della L.R. 20/2000 e da ogni altra vigente norma di legge.

## Art. 5

### Rapporto del PTCP con gli strumenti della pianificazione sovra ordinata e con la pianificazione provinciale settoriale.

1. Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e smi. il PTCP può proporre modifiche a piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato. La Deliberazione di adozione del PTCP può contenere esplicite proposte di modificazione del PTR, del PTPR, del PRIT, del PAI Po, del PSAI Reno, del Piano Stralcio per il Bacino Burana-Volano.
2. **(D)** Gli strumenti di pianificazione provinciale di settore, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio ed al fine di assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, possono motivatamente proporre varianti al presente Piano le quali, in quanto incidano su prescrizioni e

direttive vincolanti in esso contenute, sono approvate ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/2000 e smi.

3. **(D)** I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano al presente Piano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2000. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni non conformi al presente Piano, nonché le modifiche necessarie per l'adeguamento conseguente all'emanazione di norme nazionali o regionali soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Provincia attiva contestualmente, la procedura di Variante al PTCP prevista dalla L.R. 20/2000.
4. **(D)** I soggetti della pianificazione provinciale, d'intesa coi Comuni interessati, provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti di tutela e valorizzazione ai sensi del successivo articolo 28.
5. Il PTCP può assumere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 20/2000, anche il valore e gli effetti di piani settoriali di competenza provinciale ovvero di variante ad essi, qualora ne presenti i contenuti essenziali. In questi casi al procedimento di approvazione del PTCP, come previsto dall'art. 27 della L.R. 20/2000 si applicano le seguenti integrazioni:
  - negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro - mezzo di pubblicità del PTCP deve essere esplicitata la sua particolare efficacia;
  - nel corso della predisposizione del PTCP deve essere acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del Piano settoriale.

## Art. 6

### Rapporto del PTCP con gli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle loro Associazioni ed Unioni.

1. **(D)** Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.
2. **(I)** I Piani Strutturali Comunali i sistemi, le zone e gli elementi operate dalle Carte di cui al Gruppo 5. del presente Piano, secondo i criteri e le disposizioni di cui alle presenti Norme. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il Piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
3. **(I)** Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, i Comuni e le loro Unioni possono motivatamente proporre varianti al presente Piano, attraverso il Piano Strutturale Comunale ed il Piano Strutturale dell'Unione, ovvero loro varianti generali, che producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del Comune o dell'Unione interessati, conformemente alla procedura di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000.
4. **(D)** L'atto di approvazione del Piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del Piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla L.R. 20/2000.

5. **(D)** La Regione, le Province e i Comuni e le loro Unioni hanno l'onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'atto di intesa di cui al comma 4 o dell'atto di approvazione.

## Art. 7 Accordi.

### *Accordi di Pianificazione.*

1. **(I)** Ai sensi dell'art. 14 c.7 della L.R. 20/2000, a conclusione della Conferenza di Pianificazione per il PSC il Comune interessato e la Provincia possono stipulare un Accordo di Pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie. Nei termini individuati dall'art. 32 c.3 della stessa L.R. 20/2000 e smi, l'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dello stesso art. 32 della L.R. 20/2000.

### *Accordi Territoriali.*

2. **(I)** Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 gli accordi territoriali possono essere promossi da Comuni e dalla Provincia per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

3. **(P)** Il PTCP prevede, ai sensi della L.R. 20/2000, la definizione di Accordi Territoriali per l'attuazione delle previsioni relative alle aree produttive di rilievo sovra-comunale ecologicamente attrezzate e dei poli funzionali.

4. **(P)** Il PTCP prevede inoltre, nelle disposizioni relative al sistema insediativo e a quello della mobilità, la possibilità di definire accordi territoriali ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000, in primo luogo negli ambiti territoriali delle Unioni e Associazioni di Comuni, e – in base alle specifiche politiche – entro ambiti territoriali di coordinamento delle previsioni insediative, a cui il PTCP richiede sia fatto riferimento nel processo di formazione dei PSC. Nei casi di previsioni di maggiore rilevanza sovra comunale, il PTCP richiede che la relativa attuazione avvenga sulla base di accordi territoriali.

5. **(I)** Nella definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4 la Provincia promuove l'applicazione di criteri di perequazione territoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 20/2000, al fine di pervenire alle soluzioni funzionali e ambientali più efficaci sotto il profilo della sostenibilità, garantendo l'equità della distribuzione degli effetti economici tra gli enti locali interessati.

## TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

### Art. 8

#### Le Unità di Paesaggio

1. **(I)** I paesaggi provinciali sono definiti mediante Unità di Paesaggio (U.P.).  
L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.
2. **(I)** Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale, ne descrive la genesi storica e le caratteristiche morfo-logiche, individua i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici che caratterizzano le singole unità di paesaggio.
3. **(D)** Le Unità di paesaggio provinciali costituiscono quadro di riferimento essenziale per la formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi del presente Piano.
4. **(D)** Le prestazioni indicate per le singole unità di paesaggio costituiscono il quadro delle azioni preferenziali e prioritarie per l'azione di pianificazione, programmazione e coordinamento provinciale nei settori di competenza della Provincia o ad essa delegati o trasferiti temporaneamente.
5. **(D)** I Comuni in sede di redazione del PSC hanno il compito di individuare gli ambiti paesaggistici di rango comunale e di dettare relative disposizioni normative allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale. A tal fine la pianificazione comunale, attraverso idonee analisi contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC, approfondisce le criticità e i punti di forza di tali ambiti territoriali, e individua le strategie di assetto territoriale ed i processi evolutivi coerenti con il riconoscimento di tale matrice strutturale del paesaggio e del sistema insediativo.
6. **(D)** I PSC comunali o di Unione di comuni possono proporre motivate variazioni al perimetro delle U.P. provinciali; **(P)** qualora tali variazioni abbiano effetto sul territorio di altri Comuni o di altre Unioni, la proposta dovrà essere esplicitamente effettuata d'intesa con questi ultimi.

### Art. 9

#### Gli ambiti di paesaggio notevole.

1. **(I)** All'interno delle Unità di Paesaggio, il presente Piano individua -quando ne ricorre la condizione- ambiti di paesaggio notevole. Tali ambiti costituiscono parti del territorio in cui le

caratteristiche tipiche delle U.P. di riferimento, sono ancora ad un elevato stato di riconoscibilità e ad un elevato livello di qualità paesaggistica.

2. **(D)** Obiettivo della pianificazione territoriale è, in questi ambiti, la conservazione ed il miglioramento delle componenti paesaggistiche tipologiche, in particolare nelle loro qualità estetiche. A tal fine dovranno essere adeguate tutte le forme di regolazione degli interventi umani e favorita l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica nella esecuzione delle opere infrastrutturali, siano esse di nuova costruzione o di straordinaria manutenzione.

3. **(P)** Negli ambiti di paesaggio notevole, perimetrati nelle tavole del gruppo 5. del Piano, è vietata la realizzazione di nuove linee aeree per la distribuzione dell'energia, per la trasmissione dei dati ed informazioni, per la telefonia; non possono inoltre essere realizzati impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere. La Provincia, d'intesa con i Comuni e con le Aziende di settore interessate, predisporrà annualmente programmi di mitigazione dell'impatto delle opere pubbliche esistenti negli ambiti in questione, con particolare attenzione alla eliminazione delle linee aeree. E' inoltre vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

4. **(D)** La pianificazione comunale dovrà censire il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di sua competenza, assegnando ad ogni immobile la categoria di intervento più consona al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente secondo comma. Per le stesse aree, la pianificazione comunale dovrà indicare le tipologie edilizie ed i materiali da usare nei casi in cui è ammessa la nuova costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione dell'esistente.

5. **(P)** Negli ambiti oggetto di questo articolo, la collocazione di impianti pubblicitari o di cartelli segnaletici diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale deve essere rigorosamente limitata al solo ambito urbanizzato, così come perimetrato ai sensi dell'art.33 della L.R. 7.12.1978, n.47.

6. **(D)** La valorizzazione e tutela degli ambiti di paesaggio notevole potrà avvenire anche mediante la predisposizione di specifici progetti di iniziativa comunale, nel rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 precedenti; tali progetti dovranno, in ogni caso, riguardare almeno l'intero ambito perimetrato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano.

## Art. 10

### Il sistema forestale e boschivo.

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:

- a formazioni boschive del piano basale o submontano;
- b formazioni di conifere adulte;
- c rimboschimenti recenti;
- d castagneti da frutto;
- e formazioni boschive con dominanza del faggio;

f boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano.

2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.

3. **(I)** Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO<sub>2</sub> al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. **(D)** Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.

5. **(D)** In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. **(D)** In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. **(D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali

abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. **(P)** La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9 **(P)** Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

9bis. **(P)** La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità

paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9 ter. **(P)** Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. **(P)** Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. **(P)** Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. **(P)** Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. **(D)** Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od

artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione EmiliaRomagna e dal comma 6 del presente articolo.

## Art. 11

### Sistema delle aree agricole.

1. Il sistema delle aree agricole costituisce l'elemento basilare dell'assetto territoriale della provincia di Ferrara, è puntualmente descritto nelle sue componenti nella parte quinta della Relazione di Piano, dedicata alle Unità di Paesaggio.

2. **(P)** Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio e devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione sub-regionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. **(D)** Fermo restando quanto detto al comma precedente, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci debbano salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

## Art. 12

### Sistema costiero

1. Il sistema costiero, delimitato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano, è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica. Obiettivi del Piano sono:

- a. la conservazione degli elementi naturali esistenti;
- b. la valorizzazione delle economie agricole, di pesca e turistiche operanti nel sistema costiero, fermo restando la compatibilità con l'obiettivo di cui alla precedente lettera a);
- c. la ricostruzione ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle zone umide e vallive, delle altre tipologie boscate autoctone.

2. **(D)** Gli strumenti di pianificazione programmazione settoriale e gli strumenti di pianificazione comunali o intercomunali sono tenuti a concorrere agli obiettivi di cui al primo comma uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, alle direttive seguenti:

- a. deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessanti da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostruzione di elementi di naturalità;
- b. deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonchè degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- c. deve essere evitata, nei limiti del possibile, la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla fascia costiera;
- d. la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
- e. i nuovi manufatti ad uso turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione per gli immobili necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
- f. gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostruzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali. Vanno comunque rispettate le indicazioni contenute nella parte quarta della Relazione di Piano.

3. **(P)** Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinare zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonchè aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano

rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

### Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. **(D)** Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, nel rispetto dei contenuti del capitolo Turismo della Relazione (Elaborato 1) parte integrante del presente Piano, del Piano dell'Arenile di cui all'art. 3 della L.R. 31 maggio 2002 e s.m.i , n. 9, delle direttive contenute nell'art. 4 della medesima Legge Regionale e di quelle emanate in sua applicazione, nonché delle ulteriori direttive seguenti:

- a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali, quali componenti essenziali per la realizzazione del corridoio ecologico costiero parte integrante della Rete Ecologica Provinciale di primo livello;
- b. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia; c/bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa, in conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere, di cui allo specifico allegato alla Relazione di Piano, parte integrante del presente PTCP;
- c/ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico, anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante l'arenile da usi ed elementi incongrui, privilegiando ove possibile ed incentivando l'utilizzo di strutture amovibili al termine della stagione balneare.

2. **(P)** Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la nuova edificazione è ammessa nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tal caso è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purchè venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purchè venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in area incongrua (così come definita al punto a) è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai requisiti obbligatori di legge;
- d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla

legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare aumento dei posti letto;

- e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi ed incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

4. **(P)** L'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, è consentito solamente per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché degli altri manufatti di cui si è prevista la conservazione o la realizzazione, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria.

## Art. 14

### Zone urbanizzate in ambito costiero

1. Le zone urbanizzate in ambito costiero ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 5 del presente Piano.

2. **(D)** Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la riqualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui all'art. A-25 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 della L.R. 20/2000;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione nell'entroterra.

3. **(D)** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

- a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica, finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
  - condizioni urbane di fatto;
  - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
  - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
  - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
  - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;
- b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno

investire anche zone di cui al precedente art.13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;

- c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato alla L.R. 20/2000;
- d. nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq, o in altre di cui al presente articolo, nel rispetto della pianificazione sovraordinata vigente alla data di adozione della presente variante al PTCP, previa dimostrazione di conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimento di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al precedente art.13 o in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purchè convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'art.A-6 della L.R. 20/2000;

4. **(D)** Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti:

- a. gli interventi definiti dal PRG nell'ambito del territorio urbanizzato come individuato ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n.47 e la attuazione delle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

## Art. 15

### Zone di tutela della costa e dell'arenile

1. Le zone di tutela della costa e dell'arenile interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile, dei retrostanti cordoni dunosi e di frammenti di zone pinetate o boscate non riconducibili ai sistemi di cui al precedente art. 10 o non ricomprendibili nelle zone di tutela naturalistica di cui al successivo art. 25 delle Norme.

2. **(P)** Nelle zone di cui al primo comma, come delimitate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, possono essere consentiti esclusivamente:

- a. la conservazione ed il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna, nonché gli interventi di miglioramento della qualità dei biotopi e per la fruizione a fini naturalistico-didattici, ivi compresa la realizzazione di modeste strutture eseguite con materiali tradizionali e con caratteristiche tipiche dei luoghi, fermo restando il divieto di realizzare strutture permanenti;
- b. la realizzazione di attrezzature mobili di servizio alla balneazione ed alla frequentazione turistica purché previste da specifici programmi di gestione o da piani comunali dell'arenile di cui all'art. 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. . Le strutture per la balneazione non potranno, in ogni caso, avere densità superiore ad una attrezzatura ogni 1000 ml di arenile;
- c. la realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la vivificazione delle lagune, anche mediante i necessari adeguamenti delle bocche di comunicazione con il mare, realizzate dalle

autorità competenti nell'ambito di programmi complessivi di gestione dei singoli ambiti idraulici unitari in ogni caso verificati per compatibilità con i contenuti delle varie parti del presente Piano;

- d. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione strutturale ed operativa competenti per territorio, redatti in applicazione della L.R. 20/2000; per le strutture ricettive esistenti, fatta eccezione per i complessi turistici all'aperto, sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione nonché quelli di adeguamento ai requisiti minimi obbligatori di sicurezza ed igiene;
  - e. l'esercizio delle attività vallive, di acquacoltura e di pesca secondo i metodi tradizionali ed in conformità alla specifica disciplina.
3. **(D)** I Comuni di Comacchio e Goro, mediante i propri strumenti di pianificazione specifici o generali e nel rispetto delle altre indicazioni del presente Piano, contenute in particolare nel capitolo dedicato al Turismo della Relazione di Piano, individuano:
- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma, che debbano essere trasferiti in tutto od in parte in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;
  - b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a.;
  - c. gli interventi di riassetto e compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo che, in conseguenza della insussistenza di aree tecnicamente ed economicamente idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma; tali interventi dovranno rispettare i contenuti del successivo art.16 delle presenti Norme di Piano;
  - d. gli interventi, da effettuarsi contestualmente al trasferimento o al riassetto e compatibilizzazione di cui alle precedenti lettere, delle aree liberate, volti alla loro rinaturalizzazione;
  - e. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi della lettera c. precedente;
  - f. i contenuti delle convenzioni da stipularsi tra Comuni e soggetti titolari dei complessi da trasferire nonché tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
    - non devono eccedere i cinque anni dalla entrata in vigore delle indicazioni comunali per i complessi insistenti su demanio pubblico, salva concessione da parte dei Comuni di proroga non superiore ai due anni, in relazione alla entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina;
    - non devono eccedere i dieci anni, salvo più restrittivo impegno convenzionale, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
4. **(P)** Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma precedente, nei complessi turistici all'aperto oggetto del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

## Art. 16

### Complessi turistici all'aria aperta

1. **(D)** Per i complessi turistici all'aperto i Comuni dovranno prevedere, nella pianificazione generale o settoriale, specifiche norme per la realizzazione degli impianti ricettivi e per gli interventi di gestione, con particolare attenzione ai casi di cui alla lettera c. del terzo comma del precedente art.15, volti a rendere i complessi stessi compatibili con la situazione ambientale del luogo in cui sorgono e coerenti con l'intorno paesaggistico, anche al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta turistica locale. Tali norme dovranno fondarsi sugli indirizzi e direttive di cui ai seguenti commi.
  
2. **(D)** La organizzazione funzionale del complesso dovrà essere realizzata prevedendo, in ogni caso:
  - la esclusione da qualsiasi uso funzionale all'esercizio dell'attività degli apparati dunosi e degli altri elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti;
  - il massimo distanziamento dei complessi e delle loro attrezzature interne di base dalla battigia e dagli elementi naturalità anche puntuali;
  - il divieto della nuova realizzazione di manufatti che non abbiano il carattere di precarietà e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Possono essere esclusi dalle misure suddette i soli manufatti per servizi igienici, sia collettivi che ad uso esclusivo, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione degli stessi nell'area, a beneficio degli ospiti;
  - il divieto alla realizzazione di vani interrati o seminterrati, a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione per i piccoli vani per apparati tecnici quali pompe, autoclavi, filtri, cisterne di profondità non superiore ai 100 cm.; restano comunque salve più restrittive indicazioni in conseguenza dell'esistenza di ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.
  
3. **(P)** All'interno dei complessi turistici all'aperto tutti gli scavi necessari al posizionamento od alla manutenzione delle reti tecnologiche ed alla formazione di opere di fondazione dovranno avvenire nel massimo rispetto dell'apparato radicale della vegetazione presente. Potrà essere consentito il livellamento di quote, limitatamente alla formazione di drenaggio, esclusivamente tramite il riporto di materiali litoidi con caratteristiche omogenee a quelle del complesso o comunque compatibili con esse, fermo restando il divieto di eseguire sbancamenti di qualsiasi entità.
  
4. **(D)** La viabilità di servizio all'interno dei complessi potrà essere realizzata con manto di asfalto o assimilabile, per la parte destinata a distribuzione principale dei flussi in ingresso ed uscita, mentre per tutta la rimanente parte destinata alla distribuzione interna dovrà essere realizzata in forme e con materiali che garantiscano la permeabilità dei terreni interessati. La parte in asfalto, o comunque impermeabilizzata, dovrà essere contenuta nel limite di un ventesimo della superficie complessiva del complesso ricettivo. Le pavimentazioni degli spazi ad uso collettivo, ivi comprese quelle per impianti sportivi, dovranno di norma essere realizzate in forma permeabile salvo i casi in cui ciò contrasti con norme di igiene o sicurezza obbligatorie; tali spazi non potranno in ogni caso eccedere un decimo della superficie dell'intero complesso ricettivo. Le piazzole di sosta non dovranno essere in alcun modo impermeabilizzate o permanentemente occupate da impianti che impediscano il regolare assorbimento delle acque meteoriche.
  
5. **(D)** All'interno dei complessi ricettivi oggetto del presente articolo, dovrà essere perseguita la omogeneizzazione delle caratteristiche tipologiche e di materiale costruttivo dei manufatti edilizi presenti o realizzati per le necessità d'impianto. Sia per le nuove costruzioni che per i rifacimenti di

edifici esistenti si dovrà ricorrere all'impiego di tecnologie costruttive che consentano l'eventuale rimozione del fabbricato tramite semplice smontaggio e che limitino al massimo possibile gli ancoraggi al suolo. E' opportuno che gli strumenti comunali specifici forniscano direttive o prescrizioni per l'uso di materiali o colori consoni alle singole aree di insediamento degli impianti ricettivi.

6. **(P)** L'insediamento di bungalow nei complessi ricettivi all'aria aperta potrà essere ammesso secondo le dotazioni previste nelle leggi regionali di riferimento, alla condizione che i manufatti risultino semplicemente appoggiati al suolo, ovvero non siano realizzati sistemi di fondazione, anche puntuali, stabilmente interrati e che venga mantenuto un rapporto non inferiore a mq.90 di superficie esclusiva (piazza di riferimento) per ogni bungalow, compresi anche quelli già presenti nell'impianto.

7. **(P)** Il drenaggio delle acque meteoriche dovrà avvenire sfruttando il più possibile il naturale andamento morfologico dei luoghi. Il sistema fognario dovrà disporre delle reti per le acque nere separate da quelle chiare, avendo cura che per le prime sia evitato ogni spandimento nel terreno. Lo smaltimento delle acque chiare dovrà avvenire di preferenza tramite scarico diretto sul terreno, anche con l'apprestamento di accorgimenti volti ad evitare l'erosione o lo smottamento dei terreni.

8. **(D)** La gestione delle componenti florovegetazionali nei complessi di cui al presente articolo, dovrà essere improntata al consolidamento di un insieme vegetazionale composto da piante autoctone o strettamente legate alla tradizione locale. I regolamenti Comunali specifici forniranno le direttive per gli interventi di rimozione delle piante che si discostassero dal corretto criterio di ombreggio e per la loro sostituzione con essenze meglio rispondenti alle tipologie di vegetazione autoctone. **(P)** Per qualsiasi intervento sulle componenti vegetazionali d'alto fusto o arbustive, fatta eccezione per l'arredo floreale, dovranno essere osservate le indicazioni di cui al precedente art. 10 del Piano ed utilizzate essenze tra quelle indicate in allegato alla parte di Piano che tratta del sistema forestale.

## Art. 17

### Zone di tutela dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:

- a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;
- b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.

2. **(I)** In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.

3. **(P)** Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

- a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;
- b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;
- c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;
- d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;
- e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.

4. **(P)** Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine.

5. **(D)** In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b. invasi ad usi plurimi diversi dall'allestimento ittico;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. approdi e porti per la navigazione interna;
- f. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **(D)** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto

dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. **(D)** Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti comunali di pianificazione e dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio, formati in applicazione della L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali ed interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.

8. **(D)** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. **(I)** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.

d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. **(D)** Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data del 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.

## Art. 18

### Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".

2. **(I)** In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

3. **(P)** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;
- c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.

Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- d. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;
- e. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. **(I)** Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

## Art. 19

### Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.
2. **(I)** Nelle aree di cui al precedente comma sono in via prioritaria collocati:
  - a gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano;
  - b le attività di agriturismo e di turismo rurale, previa definizione negli strumenti di pianificazione Comunali di specifiche norme di comportamento e la individuazione delle tipologie di intervento ammesse sull'edilizia esistente;
  - c i sentieri, i percorsi cicloturistici, le ippovie e gli altri itinerari non carrabili al servizio del tempo libero, purché previsti negli strumenti urbanistici generali comunali o in programmi di valorizzazione territoriale di cui al successivo art. 28 delle presenti Norme, ferma restando la applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada.
3. **(P)** La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di campeggi nelle aree oggetto del presente articolo può essere contenuta esclusivamente in programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d'area formati ed approvati con la partecipazione diretta della Provincia. **(D)** Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
4. **(P)** Le seguenti infrastrutture:
  - a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali, con l'esclusione di quelli classificati pericolosi;
  - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - e. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti

da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. **(D)** Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi e gli impianti di telecomunicazione, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parte della popolazione di due Comuni limitrofi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle condizioni e limiti derivanti da ogni altra parte del Piano.

6. **(D)** Nelle aree di cui al precedente primo comma, fermo restando l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle indicazioni contenute negli elaborati allegati alle presenti Norme e dedicati alla realizzazione della Rete Ecologica Provinciale (Abaco degli interventi), parte integrante del presente Piano, nonché alle caratteristiche distintive delle singole Unità di Paesaggio, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali, formati ed approvati ai sensi della L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche del tipo minibox e microbox e di quelle a palo, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico civile e per uso irriguo e simili;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 ml., di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alle esigenze di conduzione delle aziende agricole localmente insediate e di quelle abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi in materia, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, comunque nel rispetto dei parametri dimensionali e delle disposizioni contenute negli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali.

7. **(D)** Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione generale comunali od intercomunali possono individuare ulteriori aree di espansione dei centri abitati o delle zone produttive solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, fermo restando il rispetto delle condizioni e limiti derivanti dalle altre parti del presente Piano.

8. **(D)** Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate e perimetrare nelle tavole di Piano contraddistinte dal numero 5, le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R. ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed

- integrazioni ovvero individuate come ambiti urbani consolidati ai sensi dell'art. A-10 della L.R. 20/2000 e come ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art. A-11 della medesima Legge regionale;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, ovvero le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi ai sensi dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;

## Art. 20

### Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.
2. **(I)** In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:
  - a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
  - b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica; e come tali individuati con diversa forma grafica nelle tavole di Piano. La linea di individuazione del Sistema costiero indica il limite tra il sistema di prevalenza del dosso e quello di prevalenza della duna nella identificazione della morfologia territoriale da tutelare.
3. **(P)** Ai dossi di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del quarto comma precedente art.19 e **(D)** le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.
4. **(D)** Qualora sul dosso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le nuove edificazioni, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato, o in stretta contiguità con essi, ovvero nelle zone ai piedi del dosso che mantengano accettabili capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del dosso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. **(P)** I dossi con presenza di viabilità storica e/o panoramica non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da

discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti.

5. **(I)** Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, ovvero senza tracce visibili sul microrilievo e privi di elementi testimoniali della struttura insediativa antropica, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree, anche usando le basi informative istituite all'interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale. **(D)** I Regolamenti Edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in ambiti non oggetto di percolazioni inquinanti.

6. **(P)** Nelle aree di dosso di cui al precedente quinto comma non possono essere realizzati:

- a. nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti, quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica;
- b. nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- c. impianti di smaltimento e recupero o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano o negli ambiti specializzati produttivi individuati, in data successiva, nel processo di formazione ed approvazione dei PSC di cui alla LR 20/2000 e smi.

**(D)** Le attività di cava di qualsiasi scala potranno essere previste dagli appositi strumenti comunali (PAE) e provinciali (PIAE) purché di dimensioni tali da non provocare lo smantellamento completo del dosso ovvero di sezioni significative dello stesso; tali attività dovranno comunque operare di preferenza sui bordi esterni del dosso, prevedere ripristini finali che escludano il reinterrimento con materiali di qualsiasi tipo e che favoriscano l'inserimento dei bacini di cava nel contesto paesistico della Unità di Paesaggio di riferimento, adottare rigorose misure di protezione dell'acquifero affiorante da percolamenti dannosi abituali od accidentali, redigere un bilancio specifico delle perdite idriche per evapotraspirazione nel punto di affioramento.

7. **(P)** Alle dune di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui al quarto comma precedente art.19 e **(D)** le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile la correlazione tra l'elemento emergente sul microrilievo e l'ambito compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento. **(P)** Tali complessi dunosi non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietate movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica delle curve di livello del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

8. **(D)** Qualora sul complesso dunoso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano, la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le espansioni dei centri abitati, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale.

9. **(I)** Per i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, si demanda alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento. In tali aree possono essere localizzate attività di cava, nell'ambito degli specifici strumenti comunali e provinciali di settore, con tipologie di ripristino finale che ammettano anche il tombamento sino al piano campagna iniziale, ovvero la sistemazione finale con permanenza di specchi d'acqua solo nel caso di cave con profondità inferiore ai 7 ml; **(P)** in tale ultima ipotesi la sistemazione finale dovrà essere coerente con le caratteristiche morfologiche e paesistiche dei bacini vallivi e palustri tipici delle Unità di Paesaggio dell'ambito di costa, in particolare per quanto riguarda la presenza di specchi d'acqua lamellari e/o a profondità diversificata.

10. **(P)** Negli ambiti di cui al precedente comma non potranno essere localizzati discariche pubbliche o private. Gli impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti possono essere previsti esclusivamente all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano o negli ambiti specializzati produttivi individuati, in data successiva, nel processo di formazione ed approvazione dei PSC di cui alla LR 20/2000 e smi.

## Art. 21

### Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. **(I)** Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie:

a complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. **(I)** Le zone e gli elementi di cui al precedente secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

4. **(D)** Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui al precedente secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema eco museale provinciale, formati dagli Enti competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

5. **(D)** I progetti di cui al comma precedente possono motivatamente, a seguito di adeguate e documentate ricerche, proporre varianti la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati nel presente Piano come appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati nel presente Piano come appartenenti alle lettere b., in tutto od in parte non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono, conseguentemente, da assoggettare alle relative disposizioni.

6. **(P)** Fino alla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone ed elementi compresi nella categoria a. del secondo comma sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati.

7. **(P)** Nella stessa condizione di cui al precedente sesto comma, per le zone ed elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma del presente articolo, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme restando comunque eventuali disposizioni più restrittive puntualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, sono ammissibili solamente:

a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo od aratura dei terreni a profondità superiore a cm. 50 deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;

b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi incluse le opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art.36 e/o al dodicesimo comma dell'art.40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e

successive modificazioni ed integrazioni, sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.

8. **(D)** Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993), fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato.

## Art. 22

### Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. **(D)** I comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, con l'obiettivo di evidenziarne i meccanismi di formazione e di porre la sua evoluzione alla base delle scelte di pianificazione urbanistica locale, in particolare per quanto attiene alla individuazione delle nuove aree edificate negli ambiti tutelati dai precedenti art. 17, 19 e 20 di queste Norme di Piano. Base di riferimento per tale analisi è data dai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in particolare dalla parte quinta del Piano stesso.

2. **(D)** I Comuni nel cui ambito ricadono le località indicate in prima istanza dal presente Piano, per le finalità di cui al precedente primo comma e contrassegnate con apposito simbolo nelle tavole contraddistinte dal numero 5, ove non lo abbiano già fatto provvedono a perimetrare l'insediamento storico, a descriverne gli elementi portanti e distintivi, a dettare le norme di tutela necessarie e a definire gli indirizzi da applicare in sede di formazione o di revisione periodica della pianificazione comunale generale. A tal fine possono avvalersi delle informazioni disponibili presso il Sistema informativo territoriale del PTCP, nonché della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. I provvedimenti di definizione dei perimetri di cui sopra, qualora costituiscano variante al PRG, sono approvati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47, così come sostituito dall'art.11 della L.R.30 gennaio 1995, n.6. Nella medesima fattispecie, per i Comuni dotati di PSC approvato si applicano le disposizioni di cui all'art. 32bis della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e smi.

3. **(P)** Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti solo se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dai contenuti della parte quinta della Relazione di Piano, ovvero dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali per tipologie di centro non trattate in tale parte.

4. **(P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente secondo comma e per le località in esso comma indicate, con riferimento all'intero perimetro di centri abitati interessati sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.

## Art. 23

### Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale, in attuazione della pianificazione paesistica regionale, il presente Piano individua il sistema territoriale “delle partecipanze” e lo perimetra con specifica simbologia nelle tavole contrassegnate dal numero 5.
  
2. **(D)** Il sistema storico-testimoniale delle partecipanze interessa i territori dei Comuni di Cento, S.Agostino e Mirabello. In sede di pianificazione urbanistica generale o di variante generale alla stessa, tali Comuni sono tenuti ad applicare indirizzi e prescrizioni contenuti nella parte quinta del presente Piano, nel capitolo specificamente destinato alla Unità di Paesaggio “delle partecipanze”. Fino alla approvazione degli strumenti comunali contenenti tali specifiche misure, ferma restando ogni altra specifica indicazione e tutela posta dagli altri articoli delle presenti Norme, ogni intervento che comporti modifica di uno qualsiasi degli elementi costituenti i caratteri fisici ed insediativi della partecipanza, descritti nella specifica parte di Piano, dovrà essere oggetto di puntuale approvazione da parte della Provincia.
  
3. **(P)** Nelle zone di cui al precedente primo comma, fino alla adozione in sede di pianificazione generale comunale o di specifica variante generale, delle misure di tutela dell’edilizia storica della partecipanza in conformità all’art.A-8 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli edifici o gruppi di edifici costruiti antecedentemente al 1 gennaio 1946 e collocati all’esterno dei perimetri di centro edificato possono essere assentiti esclusivamente interventi rientranti nelle categorie di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ordinaria manutenzione e quelli volti al ripristino e/o alla creazione delle condizioni igieniche e di sicurezza obbligatorie per legge e/o per regolamento.

## Art. 24

### Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:
  - a. la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella “Carta del ferrarese del 1814”, redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna , così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;
  - b. l’idrografia storica, per essa intendendo il sistema dei canali artificiali esistenti o dei loro tracciati ancora rinvenibili sul territorio, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio;
  - c. i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
  - d. i manufatti di regolazione del sistema vallivo, compresi i casoni, le tabarre, le cavane e gli altri edifici utilizzati per la gestione piscatoria delle valli;

- e. i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione della barbabietola da zucchero, dell'argilla per laterizi, della canapa ivi compresi i maceri, nonché quelli per la marinatura dell'anguilla e delle altre specie ittiche tipiche della costa ferrarese;
- f. gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio ferrarese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio delimitate dal presente Piano;
- g. le torri e le fortificazioni storiche esterne ai centri edificati;
- h. le ville, delizie e castelli esterne ai centri edificati, attribuibili alle due principali fasi storiche - medievale e rinascimentale- del popolamento del territorio ferrarese prima della bonifica meccanica;
- i. gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, i negozi, le botteghe, i mercati coperti, le librerie e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
- l. i santuari, i conventi, le chiese, le pievi, gli oratori, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico nonché i percorsi storici di pellegrinaggio;
- m. le sinagoghe, le scuole e gli altri edifici collettivi distintivi della organizzazione sociale e religiosa delle comunità ebraiche insediate nelle città di Ferrara e Cento.

2. **(D)** Per i tracciati storici di cui alla lettera a. del precedente primo comma, la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all'interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. **(P)** Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a specifico nulla-osta della Provincia.

3. **(P)** Per l'idrografia storica di cui alla lettera b. del precedente primo comma, la pianificazione comunale dovrà definire le misure di tutela, in analogia con quelle descritte al precedente secondo comma, nonché indicare i contenuti degli specifici progetti di valorizzazione da attivare per i singoli tracciati, anche stipulando accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate per territorio o per competenza.

4. **(P)** Per le altre categorie di beni storico-testimoniali, elencate alle lettere da c. ad m. del precedente primo comma, è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento.

5. **(D)** Tra i beni di cui alla lettera e. del precedente primo comma, i maceri sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine la pianificazione comunale generale deve censire tutti i maceri superstiti, attribuendo a ciascuno l'eventuale valore di:

- a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;

- b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;
- c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

Sulla base di tale censimento dovranno essere redatte specifiche norme di piano volte alla definizione degli interventi di conservazione necessari e delle tipologie di intervento ammesse sui singoli immobili, ovvero le modalità di esecuzione dei tombamenti e ripristini nei casi non ritenuti classificabili nelle categorie di valore precedentemente descritte. **(P)** Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, il Comune potrà rilasciare provvedimenti per la chiusura con tombamento dei maceri esistenti esclusivamente previa acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e della Provincia per quanto riguarda gli aspetti floro-faunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

6. **(D)** Il presente Piano individua inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:
- a. valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turisticoricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;
  - b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;
  - c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.

Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. **(D)** Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente di questo articolo, ancorché ricadenti negli ambiti da esso definiti, gli ambiti previsti negli strumenti di pianificazione generale Comunali vigenti al 20 gennaio 1997, data di approvazione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
- a. ambiti perimetrati quale territorio urbano ai sensi del Capo A-III della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e smi, ovvero le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e/o ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, queste ultime solo se ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla citata data di approvazione del presente Piano;
  - b. ambiti perimetrali quali dotazioni territoriali ai sensi del Capo A-V della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e smi, ovvero zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444;
  - c. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla citata data di approvazione del presente Piano;
  - d. le aree ricadenti in piani particolareggiati ed in piani di recupero di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765 e successive modificazioni ed

integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di approvazione del presente Piano.

## Articolo I. TITOLO III - IL SISTEMA AMBIENTALE

### Art. 25

#### Zone di tutela naturalistica.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente. A queste aree, all'interno della Rete Ecologica Provinciale, è assegnato il ruolo di *core areas* quali elementi essenziali per il rafforzamento dei nodi di rete esistenti e per la costruzione di nuovi nodi ad integrazione della rete stessa. La perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica. **(D)** Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi, degli indirizzi progettuali allegati al progetto di Rete Ecologica provinciale, parte integrante della Relazione del presente Piano, nonché dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica comprendenti boschi.
2. **(P)** Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.
3. **(D)** Nelle stesse zone sono consentite:
  - a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;
  - b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;
  - c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;
  - d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.

4. **(P)** Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:

- a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;
- c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.

5. **(D)** Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;
- b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24 , in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;
- d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;
- e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.

6. **(P)** Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. E' prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.

7. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.

8. **(D)** Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano,

nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;
- c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;
- d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla disposizioni regolamentari dei RUE dei Comuni competenti per territorio;
- e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;
- f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio della attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

9. **(P)** Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;
- c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;
- d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- e. l'esercizio della attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia; f. le attività escursionistiche;
- g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.

10. **(P)** In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

## Art. 26

### Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei

1. **(P)** Nelle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, non ricomprese nelle aree tutelate ai sensi del precedente art.20 ma caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, perimetrate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al DPR 24 maggio 1988, n.236, sono vietati:
  - a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali o regionali;
  - b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
  - c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
  - d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche e impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
  - e. l'interrimento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

## Art. 27

### Parchi regionali e sistema provinciale delle aree protette.

1. Il sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie, previste dalla L.R. 6/2005:

- parchi regionali (Parco del Delta del Po);
- riserve naturali statali e regionali;
- aree di riequilibrio ecologico.

Le singole aree sono individuate e perimetrate nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano. Il sistema provinciale delle Aree Protette, così definito e individuato, potrà essere modificato ed ampliato secondo le modalità previste dalla L.R. 6/2005.

2. Le Aree Protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della Rete Ecologica Provinciale (REP), nonché delle reti ecologiche locali, e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti Norme di Tutela Paesistica.

3. **(D)** Le Aree Protette perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, di quello identitario e di quello paesaggistico;
- la promozione socio economica delle comunità residenti, basata sulla valorizzazione di tali patrimoni.

Le finalità generali, unitamente a quelle specifiche della singola area protetta individuate nel relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di Gestione e dai Comuni e loro Associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle realtà economiche interessate per territorio.

4. **(I)** Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree Protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali, comunali e dell'area protetta.

5. **(I)** Il PTCP riconosce al sistema delle Aree Protette un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni-obiettivo di seguito elencate. Lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni, costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle Aree Protette:

- a) costituire la struttura portante della Rete Ecologica Provinciale di cui al successivo Art. 28bis di queste Norme, come pure della rete ecologica di scala europea denominata "Rete Natura 2000" di cui al successivo Art. 27-bis di queste Norme, delle quali il sistema delle Aree Protette rappresenta il nodo ecologico strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree Protette, proprie della rete ecologica, sono assicurate dai Corridoi ecologici;
- b) rappresentare la struttura territoriale e gestionale d'eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, gastronomica, di produzioni agroalimentari tipiche. Tale funzione si inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, obiettivo strategico del presente Piano;
- c) costituire un momento di gestione e coordinamento, con la collaborazione della Provincia e dell'Ente Parco, nel quale ciascuna area protetta svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione e la sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo economico e sociale sostenibili.

6. **(I)** La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territori compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche Leggi che regolano la materia. Per quanto non disciplinato, valgono le Norme del presente Piano.

7. **(P)** I Comuni interessati dal Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 6/2005, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nel Piano Territoriale e nel Regolamento del Parco e loro varianti approvati.

8. **(D)** Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività ed iniziative di tipo economico e sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibili.

9. **(P)** i Comuni interessati da Riserve Naturali dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi triennali di Tutela e Valorizzazione e nei regolamenti redatti ai sensi del Titolo III, Capo III della L.R. 6/2005.

10. **(D)** I Comuni interessati da aree di riequilibrio ecologico, ai sensi degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2005 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono specifiche

norme di salvaguardia e valorizzazione, tenuto conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.

11. Il presente Piano recepisce inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la perimetrazione del Parco Regionale del delta del Po e la sua suddivisione in Stazioni, come definiti dalla L.R. 2 luglio 1988, n.27, istitutiva del parco medesimo.

12. **(D)** I piani territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po devono espletare i compiti ed avere i contenuti di cui al Titolo III, Capo I, Sezione III della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m. e i. .

In tal senso, tali piani possono proporre motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente primo comma, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L.R. 6/2005, il Piano Territoriale del Parco deve rispettare le previsioni del PTPR, attua le previsioni dettate dal Programma Regionale di cui all'art. 12 della medesima L.R. 6/2005 e costituisce stralcio del presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

13. **(P)** Fino alla approvazione dei piani territoriali di Stazione di cui al precedente dodicesimo comma, nell'ambito dei perimetri di cui al precedente undicesimo comma si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti perimetri ricompresi.

#### Art. 27-bis Rete Natura 2000

1. Con il termine "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica di livello europeo costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario, nonché degli habitat necessari alla vita di tali specie.

2. La Rete Natura 2000 si compone di : Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti la Rete Ecologica di livello Provinciale (REP) e locale e a tal fine sono parte delle indicazioni progettuali delle presenti Norme.

3. Il PTCP riporta nelle tavole del gruppo 5.1. la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.

4. **(I)** Nelle aree interessate dai siti Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli abita e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali e con le attività di normale gestione del territorio per la sicurezza delle popolazioni.

5. (P) Nelle aree di cui al comma precedente devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli Enti competenti e dovrà essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della Direttiva contenente criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché linee guida per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 7/2004, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.

6. (P) Nelle medesime aree inoltre, gli Enti competenti ai sensi della L.R. 7/2004 e della citata DGR n. 1191 del 30 luglio 2007, dovranno svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio.

### Art. 27-ter

#### Le reti ecologiche: obiettivi generali e priorità di intervento.

1. La Rete Ecologica è un sistema polivalente di nodi rappresentati da elementi ecosistemici, tendenzialmente areali, dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di "serbatoi di biodiversità" e possibilmente di produzione di risorse eco compatibili in genere, nonché corridoi rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elementi captatore di nuove specie. I corridoi, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza ed alla sopravvivenza di ecosistemi naturali e seminaturali.
2. Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) contrastare i processi di impoverimento biologico e di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, presenti in particolare nei territori di pianura, salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone di nuovi;
  - b) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione con i territori limitrofi;
  - c) valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
  - d) promuovere il controllo della forma urbana e della infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
  - e) promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno delle Norme di attuazione dei Piani, perequazione ed applicazione degli standard "a distanza", piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R. 20/2000);
  - f) promuovere il coordinamento della pianificazione dei diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli stessi Enti competenti;
  - g) favorire la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;
  - h) minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;
  - i) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesisticoambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità, qualora ripensate

e progettate non come meri vettori di flussi ma come sistemi infrastrutturali evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico;

- j) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria, se integrate e potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare-ciclopedonale, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a “priorità ambientale”;
- k) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico.-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- l) associare alla funzione ambientale della rete ecologica, quella di strumento per la diffusione della conoscenza e delle corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico-testimoniali ed economiche, nell'intento di instaurare circuiti virtuosi atti a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell'ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

3. **(I)** In relazione agli approfondimenti condotti nelle differenti esperienze realizzate dalla Provincia prima della adozione del progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui al presente Piano, anche attraverso progetti di collaborazione europei, si individuano le seguenti priorità di intervento per la REP:

- creazione di nuovi nodi, in particolare nella parte centrale ed occidentale della pianura ferrarese, secondo le prevalenze definite al successivo quarto comma di questo articolo;
- realizzazione di corridoio ecologici lungo le principali direttrici fluviali e di canali artificiali che collegano le aree del Parco del delta con la città di Ferrara e le aree ambientali di foce Panaro;
- qualificazione e potenziamento delle zone umide esistenti;
- diffusione di stepping stones a matrice prevalentemente di zona umida d'acqua dolce;
- rafforzamento delle connessioni con le reti ecologiche dei territori limitrofi di Ravenna, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo;
- conservazione dei biotopi relitti e creazione degli habitat per le specie vegetali ed animali minacciate.

4. **(D)** Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell'area della pianura ferrarese, gli interventi di realizzazione delle unità sistemi della REP dovranno ottenere:

- a) una prevalenza di ambienti boscati per gli elementi della rete che si collocano nella Unità di Paesaggio del Fiume (Po grande e foce Panaro) e nelle aree dei Polesini ad esse connessi (Polesine di Casaglia, Ro, Berra, Ariano, tenimento della Mesola);
- b) una prevalenza di ambienti d'acqua, a superficie estesa, anche a differenti profondità e salinità per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più recente bonifica e nelle conche a forte dislivello tra le Terre Vecchie e la costa (Grande Bonificazione, Mezzano, Bonifiche di Lagosanto e di Comacchio), in corrispondenza delle U.di P. “delle Risaie”, “delle Valli”, “della Gronda”;
- c) una prevalenza di ambienti di “ricostruzione della complessità rurale” (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruderi) per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più antico impianto, in corrispondenza della città di Ferrara, del tratto centrale del Po di Volano, del corso del Po di Primaro sia nel tratto morto che in

quello oggi incorporato nel fiume Reno, nell'area Contese, con riferimento alle U. di P. "delle Terre Vecchie", "delle Masserie",

d) "della Partecipanza";

e) una prevalenza di ambienti con presenza di zone umide d'acqua dolce, combinate con ambienti boscati anche di dimensione rilevante per gli elementi della rete che si collocano nelle aree più occidentali (Valli del Burana) e sud occidentali (Valli del Reno), con riferimento alle U. di P. "dei Serragli" e "delle Valli del Reno".

5. **(D)** Sempre ai fini dell'equilibrato incremento della biodiversità e nel rispetto delle direttive di cui al comma precedente, il PTCP indica per il territorio provinciale dei target quantitativi di riferimento per lo sviluppo della REP, così determinati:

- fasce ed aree boscate 250 ha.
- nuove aree umide 120 ha.
- nuove aree rinaturalizzate in ambito rurale 550 ha.

per un incremento complessivo di **920** ha.

### Art. 27-quater

#### La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP).

1. **(D)** Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme, il PTCP identifica nelle tavole del gruppo 5.1. la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano. Tali elementi andranno verificati, valicati ed integrati nei QC della Pianificazione Strutturale Comunale, ai fini della definizione nei PSC medesimi della rete ecologica locale e della sua successiva attuazione attraverso RUE e POC.

2. **(D)** sulla base delle conoscenze disponibili alla data di adozione delle presenti Norme, nell'elaborato denominato Abaco degli interventi progettuali, allegato e parte integrante delle presenti Norme, vengono individuate le principali tipologie di fenomeni di frammentazione della REP e proposte le linee guida per il loro superamento. Rispetto a tali fenomeni, la strumentazione urbanistica comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le presenti Norme.

3. **(D)** La REP è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione: - **Nodi ecologici:** costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP. Il Nodo può ricomprendere anche tratti di corridoi ad esso afferenti. La perimetrazione dei Nodi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (Parco del Delta del Po; Riserva Naturale "Dune di Massenzatica"), dei siti della Rete Natura 2000, delle aree ricadenti nelle Zone di tutela naturalistica definite ai sensi dell'art.27 del presente Piano. Per i Nodi di progetto sono state perimetrate le aree prive di elementi naturali notevoli –o raramente interessate da essi- che presentano disponibilità alla trasformazione, condizioni sufficienti per la loro riorganizzazione in forma di aree a maggiore qualità ambientale ad integrazione e complemento dei Nodi esistenti. Per le aree tampone ai Nodi, sono state individuate le aree ritenute necessarie alla

mitigazione degli effetti degli altri usi del suolo rispetto ai Nodi, nonché utili a diffondere nell'intorno territoriale gli effetti di diversificazione dell'ambiente naturale del Nodo medesimo. - **Stepping stones:** sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete. La perimetrazione degli Stepping stones è derivata, a seconda dei casi, dalla perimetrazione di aree di interesse ecologico ed ambientale già individuate nel presente Piano ai sensi degli artt. 10 e 19, oltre che dalla perimetrazione di singoli elementi censiti nel QC del presente Piano.

- **Corridoi ecologici:** sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica. Tali unità assumono le funzioni di cui alla lettera p), art. 2 del DPR 8/9/1997, n. 357 e s.m.i, vale a dire di collegamento ecologico funzionale aree di collegamento ecologico funzionale, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

I Corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways-blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I Corridoi ecologici si suddividono in primari, secondari e locali. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale, in sede di redazione del PSC.

I Corridoi ecologici comprendono normalmente le zone di cui agli artt. 17 e 18 del presente Piano, parte delle zone di cui agli artt. 19 e 20 del Piano stesso, nonché aree ad uso prevalentemente agricolo perimetrale ove possibile secondo il criterio del limite fisico rinvenibile sul territorio. I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- **Areali speciali:** costituiti da ampie porzioni di territorio corrispondenti a contesti territoriali con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Tali areali, in base alle caratteristiche peculiari, sono identificati nell'**areale dei maceri** (tra i Comuni di Cento e Sant'Agostino), nell'**areale delle siepi** (tra Copparo, Tresigallo e Migliaro), nell'**areale delle risaie** (principalmente nei Comuni di Jolanda di Savoia e Codigoro), nell'**areale dei boschi** (tra Mesola e Goro) ed infine nell'**areale del Mezzano** (corrispondente all'omonima Valle bonificata, nei Comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio e Portomaggiore).

Questi areali svolgono il ruolo di **connettivo ecologico diffuso**; in essi la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione e programmazione di settore dovranno favorire prioritariamente il permanere dei caratteri di ruralità ed incrementare il gradiente di permeabilità biologica, ai fini dell'interscambio dei flussi biologici tra le diverse aree provinciali. A tal fine, dovranno essere favoriti gli interventi di tipo conservazionistico, ma anche di valorizzazione ed incremento delle componenti territoriali che ne caratterizzano l'individuazione, a partire dal sostegno alle forme di agricoltura ed alle produzioni tipiche locali.

4. **(D)** Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della REP, il Presente Piano individua inoltre in forma preliminare le **Direttrici di continuità della REP**, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne nel dettaglio dimensioni e caratteristiche. Le

Direttrici di continuità rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché, nel tempo, si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.

5. **(P)** All'interno dei nodi e dei corridoi della REP, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive.

6. **(I)** All'interno dei nodi e dei corridoi della REP la pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti alla educazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, oltre che interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando inoltre l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

7. **(P)** Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/0 fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Per i corsi d'acqua del Po di Volano e del Po di Primaro, artificialmente regolati ma su tracciati di origine naturale, gli interventi di sfalcio, di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali ed in tutte le pertinenze idrauliche potranno essere effettuati esclusivamente per gli interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni.

8. **(D)** Nei casi in cui le direttrici di continuità, di cui al precedente quarto comma di questo articolo, si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistenti, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione con ampiezza adeguata, caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

9. **(D)** L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi, dei corridoi e degli stepping stones della REP ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale Comunale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione. La pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto della adozione del presente Piano.

10. **(I)** In tutti i casi in cui le unità funzionali della REP interessino ambiti di nuovo insediamento già in fase di attuazione o approvati all'atto della adozione della REP nel presente Piano, potranno essere considerate quali prestazioni richieste al progetto per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree potranno svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.

11. **(D)** Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.

12. In relazione a quanto disposto ai commi precedenti di questo articolo, la Provincia può apportare modifiche al progetto di REP di primo livello sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti delle reti ecologiche locali o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relativi al territorio ed all'ambiente. Le modifiche saranno comunque tali da non diminuire il bilancio ecologico complessivo.

### Art. 27-quinquies La rete ecologica di livello locale.

1. **(D)** I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC assumono e precisano la REP e definiscono la rete ecologica locale, sulla base di una analisi di tipo ecologico – territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ed in base alle Linee Guida di cui al successivo art. 27-sexies di queste Norme. Fino alla emanazione di tali Linee Guida, valgono come riferimenti i contenuti degli elaborati costituenti parte integrante del presente Piano.

2. **(I)** Nel definire il progetto di rete ecologica locale i Comuni si attengono ai seguenti obiettivi ed indirizzi:

- a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;
- b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;
- c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità floro-faunistica ed ecosistemica;
- d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;
- e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;
- f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);
- g) favorire la fruizione "dolce" degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;
- h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza a differenti Unità di Paesaggio.

3. **(D)** Nel definire il progetto di rete ecologica i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

- a) riportare i Nodi ecologici previsti dalla REP, precisandone i perimetri con il criterio della corretta identificazione al suolo degli stessi. Qualora i Nodi ecologici identificati nella cartografia di PTCP (tavole del gruppo 5.1.) non coincidano con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, possono essere proposti in modifica alla Provincia sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica di cui al comma precedente, per la attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico e solo ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino

la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano;

b) i corridoi ecologici identificati in cartografia, possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica effettuata dai Comuni, di rettifiche e specificazioni in sede di PSC tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone la articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano. I Comuni, in sede di PSC, provvedono alla definizione dei corridoi di livello locale;

c) l'individuazione delle direttrici di continuità nelle tavole di PTCP ha valore indicativo e deve trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto della rete ecologica locale. I Comuni, attraverso specifici approfondimenti conoscitivi da svolgersi nell'ambito dell'analisi ecologica da svolgersi in sede di PSC, sostituiscono alle direttrici di continuità l'individuazione di corridoi anche con diversa dislocazione, purchè sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della REP interessate dalla direttrice di continuità;

d) gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni delle presenti Norme, definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco compatibili. Di norma gli strumenti urbanistici comunali non consentono, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacenti, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono. Negli Areali speciali in sede di PSC e di RUE saranno definiti gli interventi ammessi in quanto compatibili con la specificità dell'areale interessato;

e) Negli Areali speciali, il PSC articola e sviluppa in coerenza con la delimitazione degli ambiti del territorio rurale di cui al comma 3, art. A-16 della L.R. 20/2000, la classificazione del territorio rurale nel rispetto delle indicazioni del presente Piano e prevede, oltre alle destinazioni produttive agricole, gli usi finalizzati all'incremento della dotazione naturalistica ed ambientale;

f) il PSC, per determinate zone, può demandare al POC e ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica di livello locale;

g) il RUE deve contenere la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde (anche attraverso uno specifico Regolamento del verde) in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

#### Art. 27-sexsies

#### Le reti ecologiche.

Rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali.

1. **(I)** I Piani generali, comunali ed intercomunali, e i Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione del progetto di REP o influire sul suo funzionamento, devono tener conto degli obiettivi di cui sopra e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
2. **(D)** Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale per l'attuazione dei Piani stessi ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000.
3. **(D)** Le prescrizioni e direttive di cui ai precedenti artt. 27-quater e 27-quinquies relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la REP si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi, definite dal presente Piano.
4. **(I)** La Provincia svolge, nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti azioni prioritarie per l'attuazione del progetto di REP:
  - Coordinamento e promozione dei diversi attori cui è affidata la concreta realizzazione della REP;
  - Sensibilizzazione per la trasformazione delle modalità di comportamento nei settori dell'agricoltura, della difesa del suolo e della regimazione delle acque, dei trasporti e della mobilità, del turismo;
  - Azioni sperimentali di livello locale;
  - Valorizzazione del volontariato, opportunamente formato e coordinato, per attività quali il monitoraggio dello stato di conservazione degli ecosistemi, la piccola manutenzione dell'ambiente naturale, l'educazione ambientale.
6. **(I)** La Provincia si dota, entro due anni dalla entrata in vigore di queste Norme, di Linee Guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione della REP, a prosecuzione ed arricchimento delle indicazioni già fornite dal documento "Abaco" allegato e parte integrante delle presenti Norme. La Provincia promuove altresì programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della REP da effettuarsi in collaborazione con i Comuni e/o con gli altri soggetti interessati, anche attraverso la stipula di Accordi Territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000.
7. **(I)** La REP di primo livello, individuata nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano, costituisce il quadro di riferimento conoscitivo e normativo per la definizione dell'idoneità territoriale alla presenza degli istituti di gestione faunistico-venatoria. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 8/1994 e s.m.i, i Piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi, promuovono il ripristino e la creazione di biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/1992, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. Il PTCP individua gli elementi funzionali della REP come ambiti preferenziali per la creazione ed il ripristino dei biotopi di cui a questo comma.
8. **(D)** Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito ai Poli produttivi di rilievo provinciale ed alla gerarchia del sistema insediativo delle diverse parti del territorio provinciale,

come pure alla realizzazione delle previsioni infrastrutturali di rilievo provinciale si dovrà operare in modo da salvaguardare al massimo e valorizzare le componenti strutturali della REP esistenti e per la realizzare le connessioni mancanti. La realizzazione della REP, se interessante direttamente tali zone, dovrà considerarsi come prestazione richiesta al progetto e potrà svolgere, compatibilmente alle funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale, anche funzione di dotazione ecologica ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.

## Art. 28

### Progetti di valorizzazione ed ambiti di trasformazione territoriale.

1. **(I)** Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all'interno delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire *progetti di valorizzazione territoriale*, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. **(I)** I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.
3. **(I)** Le tavole contrassegnate dal numero 5.1. del presente Piano, che definiscono l'assetto della Rete Ecologica Provinciale, perimetrano altresì gli *ambiti di trasformazione territoriale*, destinati agli interventi di rinaturalizzazione e/o di modifica dell'assetto del suolo necessari per costituire i nuovi nodi della Rete Ecologica Provinciale, per potenziare i nodi esistenti, per differenziare la composizione ambientale dei nodi stessi, per realizzare le connessioni continue o discontinue (*stepping stones*) della medesima Rete.
4. **(D)** I Piani Strutturali dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono, ovvero i PSC in forma associata, nel caso di aree ricadenti in più territori comunali devono riportare il perimetro degli ambiti di trasformazione territoriale, potendo effettuare le modifiche necessarie a far coincidere il perimetro con elementi fisici riconoscibili sul territorio o con limiti catastali certi senza che ciò costituisca variante a questo Piano, fermo restando in tal caso l'obbligo di non apportare modifiche in diminuzione. E' compito della pianificazione strutturale comunale ed intercomunale provvedere ad articolare in maniera opportuna e conseguentemente normare gli ambiti di trasformazione territoriale di cui al presente comma.
5. **(D)** Il Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni interessati, dovrà indicare le modalità di realizzazione delle trasformazioni territoriali, per ciò applicando gli indirizzi progettuali contenuti nella sezione dedicata alla Rete Ecologica Provinciale dal presente Piano. Il Piano Operativo Comunale dovrà contenere la individuazione degli ambiti di trasformazione territoriale considerati prioritari nel relativo periodo di validità, definendo al tempo stesso le azioni dirette o le azioni di compensazione territoriale che dovranno concorrere alla realizzazione delle opere di trasformazione. Per le stesse finalità e nel rispetto di quanto indicato nel Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE), il Piano delle Attività Estrattive comunale potrà consentire negli ambiti di trasformazione territoriale individuati dal PSC la attività di commercializzazione dei materiali

che dovessero eccedere dalla attuazione dei progetti di trasformazione regolarmente approvati secondo le modalità e le procedure di Legge applicabili ai singoli progetti.

6. **(I)** Nella fase transitoria tra la approvazione di questo Piano ed il recepimento all'interno dei Piani Strutturali Comunali, gli ambiti di trasformazione territoriale così come individuati in questo Piano costituiscono aree idonee per la localizzazione in via prioritaria degli interventi di rinaturalizzazione o di incremento della biodiversità sostenuti da contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, in particolare per quanto riguarda le azioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale. Nello stesso periodo, tali ambiti potranno essere previsti ed attuati all'interno delle attività di pianificazione o di progettazione settoriale comunale o sovracomunale che abbiano rilevanza in materia di trasformazione territoriale.

7. **(D)** Gli strumenti di pianificazione comunale indicati ai commi precedenti e per le finalità e con i limiti in essi detti, sono tenuti a definire in via preliminare le qualità ambientali e paesaggistiche che le predette aree assumeranno una volta completati gli interventi di trasformazione territoriale approvati, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone di tutela normate dal P.T.C.P. esse devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.

8. **(P)** Fino alla approvazione degli strumenti di progettazione e di pianificazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 di questo articolo, la installazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti puntuali per le telecomunicazioni, sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

## TITOLO IV – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

### Art. 28 bis

#### Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità

1. **(I)** il PTCP Attraverso il sistema della mobilità persegue l'obiettivo generale di garantire uno sviluppo integrato, equilibrato e sostenibile del territorio, contribuendo:
  - a. al mantenimento e alla valorizzazione della sua morfologia insediativa complessa, reticolare e policentrica;
  - b. della sua infrastrutturazione, con l'obiettivo di mantenerne e rafforzarne l'identità, la qualità e le specializzazioni in modo da offrire al sistema sociale ed economico condizioni di accessibilità qualificata in base ad una pluralità di opportunità differenziate e complementari;
  - c. al miglioramento della coesione sociale garantendo una pari opportunità di accesso ai servizi e alle infrastrutture;
  - d. alla maggiore efficienza del sistema produttivo.

2. **(I)** Il PTCP persegue la costituzione di un sistema della mobilità in grado di soddisfare la domanda crescente, salvaguardando i peculiari valori culturali del territorio in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali.

3. **(I)** Obiettivi specifici del sistema dell'accessibilità provinciale sono:

- a. rafforzare i collegamenti con l'esterno, tra il territorio provinciale e le reti di interesse regionale e nazionale (**Grande Rete Provinciale**), migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;
- b. rafforzare la **Rete di Base Regionale**, telaio portante della rete provinciale, e mantenere la rimanente viabilità provinciale, qualificando e razionalizzando le connessioni interne e di collegamento tra gli ambiti territoriali;
- c. favorire l'accessibilità agli ambiti insediativi e produttivi principali del territorio, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive, perseguendo dove possibile la separazione dei percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei servizi urbani;
- d. collaborare attivamente al processo di riqualificazione del servizio ferroviario regionale e metropolitano per migliorarne le condizioni di efficacia e di efficienza;
- e. conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive);
- f. caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali e paesistici) con finalità di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale e di salvaguardia dell'efficienza tecnica dell'infrastruttura, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche e l'efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore: In particolare, per le aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie, vale quanto previsto dal DPR 459/98, dalla DGR n. 2053 del 9 ottobre 2001, dalla L.R. 15/2001 e dal DM 29 novembre 2000. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal DPR 753/1980 e s.m.;
- g. limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile e con specifico riferimento alle zone periurbane e nei punti di maggiore esposizione paesaggistica, interventi per incrementare gli standard ambientali e funzionali delle reti infrastrutturali;
- h. promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici;
- i. innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione degli assi a più forte domanda così da favorire l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato, con particolare riguardo all'accesso ai centri storici e puntando all'intermodalità come principale caratteristica della mobilità sul territorio;
- j. definire i diversi livelli di rilevanza della rete ciclabile, da quelli di rilievo nazionale e internazionale a quelli di livello locale, favorendo lo sviluppo di quella locale dedicata agli spostamenti sistematici, che rispondano alla necessità di tutelare e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, in grado di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso alle fermate del trasporto pubblico ed ai principali servizi, integrate nelle reti destinate agli usi ricreativi o sportivi ed agli spostamenti locali di breve raggio;
- k. definire la rete di itinerari ciclabili di valenza ricreativa ed escursionistica, in grado di connettere e rendere accessibili secondo percorsi continui e protetti le aree ed i luoghi di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, storico-culturale della provincia. Tra tali itinerari la rete provinciale include anche quelli di rilievo nazionale e internazionale;
- l. realizzare il coordinamento per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con i piani operativi comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri

indotti dai carichi urbanistici non valutati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici per la previsione dei possibili scenari del sistema quali: modelli di simulazione del traffico e di diffusione dei relativi inquinanti, modelli di previsione dell'incidentalità.

4. **(D)** Nell'istruttoria degli strumenti di pianificazione comunale la Provincia verifica che gli obiettivi indicati al presente articolo siano stati valutati, assunti e tradotti in azioni concrete.

## Art. 28 ter

### Componenti del sistema della mobilità: definizioni

1. **(I)** Il PTCP individua nei tracciati della viabilità appartenenti alla Grande Rete, alla Rete di Base e alla Rete Locale, nei poli logistici mono e plurimodali, come indicati nella Tav. 2.1., nelle ciclovie che compongono la rete di interesse provinciale, come indicata nella Carta Tav. 2.4., le componenti principali del sistema della mobilità provinciale.

Più precisamente, ai fini della presente normativa e con riferimento alla cartografia di Piano, tali elementi sono definiti nei termini di cui ai commi seguenti.

2. **(I)** Rete ferroviaria: comprende le linee, le fermate e le stazioni attraverso le quali si svolgono servizi di interesse per la mobilità di persone e merci, sia all'interno del territorio della provincia, che dal territorio provinciale verso l'esterno e viceversa, e riguarda sia linee RFI che linee regionali.

3.**(I)** Stazioni di primo livello: stazioni che costituiscono punti di riferimento territoriale a scala provinciale.

Tali stazioni sono:

- Ferrara (rete RFI e rete FER);
- Portomaggiore (rete RFI e rete FER);
- Poggio Renatico (rete RFI).

4. **(I)** Stazioni di secondo livello: stazioni che, per attrattività propria e/o per la buona accessibilità ferroviaria costituiscono un punto di riferimento a scala infraprovinciale.

Tali stazioni sono:

- Bondeno (rete FER);
- Codigoro (rete FER).

5. **(I)** Stazioni/fermate di terzo livello: comprendono le altre stazioni, il cui bacino d'influenza di scala locale va valorizzato per massimizzare l'efficacia del sistema ferroviario. Nella Tav. 2.1 Infrastrutture per la Mobilità del PTCP sono evidenziate, oltre alle fermate esistenti, anche nuove stazioni programmate e non ancora realizzate.

6. **(I)** Nodi di interscambio: evidenziano le fermate/stazioni che possono ospitare, per le caratteristiche dei luoghi e/o le condizioni di accessibilità esistente o potenziale, funzioni strategiche di interscambio tra ferrovia e auto privata.

7. **(I)** Raccordo ferroviario: impianto privato che permette il collegamento di stabilimenti industriali o aree commerciali alla rete ferroviaria mediante un binario allacciato, di norma, ad un binario secondario di stazione (raccordo diretto). Se l'allacciamento interessa direttamente un

binario di linea l'utilizzo del raccordo determina una soggezione alla circolazione tanto più pesante quanto più l'innesto è lontano dalla stazione.

8. **(I)** Scalo merci: impianto ferroviario attrezzato per il carico/scarico di carri ferroviari e/o per il loro carrellamento. Consente l'effettuazione di manovre di composizione /scomposizione dei convogli.

9. **(I)** Ambiti di diretta raccordabilità ferroviaria: rappresentano le parti di territorio potenzialmente meglio raccordabili ad una stazione dotata di possibilità di gestire l'arrivo/partenza di treni merci. Tale ambito viene definito come distante al massimo 3 km in linea d'aria dal baricentro del piano di stazione e va opportunamente corretto in sede di PSC e di POC per tener conto di specifici vincoli geomorfologici ed ambientali.

10. **(I)** Nodo intermodale: scalo merci attrezzato per l'interscambio gomma-ferro. Nell'ambito provinciale è riconosciuto come tale il solo scalo di Bondeno.

11. **(I)** Assi forti del trasporto pubblico di primo e secondo livello: individuano i corridoi interessati da linee di TPL extraurbano su gomma definiti come "forti" per utenza servita (primo livello) o per il carattere "strutturante" della Relazione (secondo livello).

12. **(I)** Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal Piano Territoriale di Bacino e/o dal Piano della Mobilità o altri Piani di analogo contenuto (Piani di Riprogrammazione del TPL).

13. **(I)** Il **PTCP**, in relazione al livello di accessibilità che la rete regionale e la provinciale deve garantire al territorio, recependo le previsioni del PRIT'98, individua i seguenti livelli gerarchici:

- 1) Grande Rete regionale, ai sensi del PRIT'98;
- 2) Rete di Base regionale, ai sensi del PRIT'98;
- 3) Rete Provinciale Primaria;
- 4) Rete Provinciale Secondaria (o "altre strade di interesse provinciale").

14. **(I)** Grande Rete regionale: comprende la grande viabilità di collegamento nazionale e regionale che interessa direttamente o indirettamente il territorio della provincia. Essa è costituita dagli assi inseriti in tale tipologia dal PRIT '98, che ne definisce usi e condizioni funzionali:

- Autostrada A13, con 2 caselli di accesso (FE-sud e FE-nord);
- Raccordo autostradale Ferrara-Portogaribaldi;
- SS 16 Adriatica, dal confine veneto al confine ravennate;
- Strada Cispadana, della quale è prevista la trasformazione in autostrada regionale; - Itinerario E55 dal confine con la regione Veneto al confine con la provincia di Ravenna.

15. **(I)** Rete di Base regionale, costituita dagli assi definiti come tali dal PRIT'98, che ne disciplina usi e condizioni funzionali:

- SS 64 Porrettana, da Ferrara al confine con Bologna; - SS 309 Romea, dal confine ravennate al confine veneto.
- SP 66 (ex SS 255 ) ( Modena – S.Giovanni in Persiceto)- Porotto /innesto SP 496 R; - SP 68 (ex SS 495) – innesto SS16 – confine Veneto (Consandolo – Adria); - SP 69 (ex 496) – Ferrara – Pilastrini/confine Lombardia.
- itinerario Copparo – Ostellato (SP 4 – SP 68- SP 39), esistente;

- collegamento Cispadana Autostradale- Bondeno (inserito nel progetto Cispadana Autostradale);
- collegamento Cispadana Autostradale- Cento (inserito nel progetto Cispadana Autostradale), con utilizzazione di parte della SP 6 e della SP 13;
- Tangenziale Est di Ferrara (sia tratto realizzato che quello previsto fino al ponte sul Po a Ro Ferrarese), compreso il collegamento con Copparo.

16. **(I)** Rete Provinciale Primaria, costituita dalle strade provinciali di maggior importanza per i collegamenti interprovinciali e intercomunali:

- SP 19 nel tratto che collega la città di Ferrara al casello FE-nord della A13;
- SP 16 – S.P. 60 collegamento (Gran Linea) – Copparo – Jolanda – SS 309 (Romea);
- SP 1 Ferrara -Comacchio - S.P. 15 Via del mare – SS 309 (Romea);
- SP 32 (da svincolo Corte Centrale a SP 53) – SP 53 (da Lagosanto a Codigoro);
- variante alla SP 66 (ex SS 255) dalla Autostrada Cispadana a Vigarano Mainarda;
- complanare FE – Cona, in variante alla S.P. 1 (di progetto, da prevedere contestualmente alla trasformazione della Fe-mare in autostrada).

Alla Rete Provinciale Primaria è affidato il compito di distribuire i traffici interni alla provincia e di scambio con i comuni delle province limitrofe, proteggendo le zone urbanizzate dai flussi di transito e garantendo adeguati livelli di accessibilità alle principali zone produttive. La Provincia, a seguito della realizzazione degli interventi stradali previsti, aggiorna tale classificazione, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

17. **(I)** Rete Provinciale Secondaria: rete stradale di competenza provinciale, con valenza intercomunale locale. La Provincia verifica l'integrazione di tale rete con la rete delle strade comunali per verificare la continuità e la funzionalità complessiva della maglia; a seguito della realizzazione degli interventi stradali previsti, aggiorna tale classificazione, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

## Art. 28 quater

### Strategie per la qualificazione del trasporto pubblico locale e la sua integrazione con le scelte insediative.

#### Profili di accessibilità con il TPL e definizione delle vocazioni insediative

1. **(I)** Il PTCP assume l'obiettivo strategico di coordinare le politiche insediative con il sistema dei trasporti pubblici.

Al fine di tradurre tale obiettivo in indicazioni aventi efficacia operativa il PTCP assegna ai PSC il compito di definire le relazioni da porre tra tipi di attività insediate nelle diverse parti del territorio e profili di accessibilità, tenendo conto delle seguenti indicazioni metodologiche.

2. **(D)** Stazioni di primo livello: gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di primo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare – ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - insediamenti attrattivi ad elevata densità (ad esempio grandi uffici e funzioni con bacini di utenza a livello anche regionale, centri direzionali, poli sanitari, centri di istruzione superiore ed universitaria, studentati, dotazioni territoriali di rilievo provinciale, strutture ricettive). L'area di

influenza della stazione di Ferrara prefigura tale assetto urbanistico anche per le fermate minori del Nodo di Ferrara.

3. **(D)** Stazioni di secondo livello: gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di secondo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare - ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - funzioni terziarie e di servizio caratterizzate da medio-alte concentrazioni di addetti e/o di visitatori, comprese dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale; le eventuali funzioni residenziali devono avere carattere urbano, essere caratterizzate da insediamenti a media-alta densità.

4. **(D)** Stazioni di terzo livello: gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di terzo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare – ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - funzioni residenziali e di servizio connesse, con tipologie insediative che, entro un quadro di sostenibilità e di compatibilità con il contesto urbanistico e ambientale, realizzino insediamenti a media-alta densità.

5. **(I)** Le funzioni commerciali al dettaglio sono da prevedere nelle situazioni in cui possono essere considerate come occasione di rafforzamento dell'attrattività del 'sistema stazione', e devono pertanto avere dimensioni e collocazione tali da potersi considerare come strettamente integrate in quest'ultima, nel rispetto delle Norme del POIC e della pianificazione commerciale di scala comunale.

7. **(I)** Assi forti del trasporto pubblico su gomma e su ferro: in sede di PSC le politiche di riqualificazione urbana e le previsioni relative agli ambiti per i nuovi insediamenti devono concorrere al rafforzamento del sistema degli assi forti del trasporto pubblico.

## Art. 28 quinquies

### Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma.

#### Assi di forza e ruolo dei nodi urbani di accesso e interscambio

1. **(D)** Il PTCP definisce gli elementi strategici che costituiscono la base della pianificazione/programmazione del sistema del trasporto pubblico che devono essere assunti dai Comuni e dagli altri Enti preposti nell'ambito della stesura dei piani di loro competenza: l'individuazione e la:

a. gerarchizzazione delle stazioni come luoghi privilegiati di organizzazione della mobilità sul territorio, cui garantire gli opportuni livelli di accessibilità multimodale, le necessarie funzioni di interscambio (in particolare per biciclette e bus), la presenza di servizi correlati con il rango di ciascuna di esse;

b. il riconoscimento di una gerarchia della rete, con l'identificazione delle linee ferroviarie e degli assi 'forti' del trasporto pubblico su gomma che, debitamente attrezzati, devono costituire un riferimento sia per la riorganizzazione complessiva della rete che per il territorio. La rete degli assi di forza del trasporto pubblico su gomma individuati dal Piano in forma indicativa (soggetta a periodici aggiornamenti e integrazioni attraverso Delibera di Consiglio Provinciale) deve in particolare essere strutturata secondo una logica 'ferroviaria', linearizzando i percorsi, caratterizzando mezzi e fermate, attrezzando queste ultime in funzione della relativa gerarchia,

cadenzando ed integrando gli orari, rendendo il sistema facilmente accessibile e fruibile anche da un utente occasionale (informazioni statiche e dinamiche, bigliettazione, ecc.);

c. l'adozione, ove necessario e con particolare riferimento ai percorsi degli assi di forza, di forme di preferenziazione, anche procedendo alla realizzazione di infrastrutture specificatamente mirate alla velocizzazione/regolarizzazione del TPL (busvie) ovvero concordando con i Comuni specifici interventi di riorganizzazione della circolazione;

d. l'estensione dei servizi a zone storicamente poco servite come i grandi poli produttivi periurbani, oggi esclusivamente serviti dall'automobile, con l'intento di considerare per tali zone uno standard di base il disporre di un livello minimo di accessibilità garantito con il trasporto pubblico.

## Art. 28 sexies

### Ruolo e governo dei nodi di interscambio

1. **(D)** Il nodo di interscambio è uno degli elementi fondamentali per la costruzione di un sistema integrato di trasporto. I Comuni e gli altri Enti preposti, nell'ambito della stesura dei Piani di loro competenza e vista la disponibilità di assi forti di trasporto pubblico, a partire da quelle ferroviari, devono prevedere in modo diffuso questo tipo di funzione. Il nodo d'interscambio è destinato essenzialmente per l'accesso nei luoghi di origine, ad integrazione delle modalità di accesso pedonale e ciclabile (interscambio in origine), e deve essere dotato di attrezzature di dimensioni limitate.

2. **(D)** Tali indicazioni non riguardano solo le stazioni/fermate ferroviarie, ma possono essere estese anche alle principali fermate degli "assi forti" su gomma.

3. **(I)** Il corretto funzionamento dei nodi di interscambio richiede l'attivazione di politiche coordinate di governo della accessibilità automobilistica nel capoluogo e nelle altre città, nei sistemi urbani regionali, nei centri ordinatori; tali politiche devono, tramite opportune regole d'uso e tariffazione, riequilibrare il differenziale nei costi e nei tempi di trasporto tra viaggi con e senza interscambio (in destinazione), così da compensare il disagio prodotto dall'interscambio stesso.

## Art. 28 septies

### Sistema dei percorsi ciclabili di interesse provinciale ed extraprovinciale.

#### Caratteristiche e integrazione con le reti urbane locali

1. **(D)** La rete di interesse provinciale è individuata nella Tav. 2.4 del PTCP. Essa rappresenta l'insieme delle connessioni che è necessario garantire al fine di realizzare una rete continua, completa ed interconnessa a servizio delle relazioni sovralocali.

2. **(I)** I tracciati sono da ritenersi individuati nei limiti della scala di definizione del PTCP e delle informazioni disponibili nella fase di definizione del Piano stesso.

I tracciati indicati nella Tav. 2.4. hanno carattere indicativo pertanto non costituiscono variante al PTCP una loro modifica derivante da approfondimenti informativi o progettuali, purché il nuovo tracciato garantisca le stesse continuità e connettività del tratto modificato.

3. **(I)** Ciascun ente, per le parti di rete di propria competenza, si impegna, sulla base del riferimento cartografico del PTCP, alle seguenti azioni:
- garantire alla rete esistente ed in progetto, gli standard geometrici e funzionali stabiliti dalle Norme tecniche di settore; per la rete esistente si tratta di prevedere, nel caso, i necessari adeguamenti;
  - progettare e realizzare, ovvero adeguare, la segnaletica di indirizzamento secondo le Norme tecniche approvate dalla Provincia;
  - comunicare alla Provincia le avvenute modificazioni nella rete al fine di mantenere aggiornata la mappa della rete.
4. **(I)** I Comuni inseriscono nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del progetto di rete, anche attraverso i necessari strumenti perequativi atti all'acquisizione gratuita delle aree e alla programmazione degli interventi e realizzazione delle opere come dotazioni territoriali.
5. **(I)** I Comuni all'atto della redazione/aggiornamento di studi e piani sul traffico, sviluppano uno specifico elaborato, riferito alla ciclabilità, con i seguenti contenuti:
- individuazione della rete ciclabile comunale esistente e - di progetto, riclassificata secondo le indicazioni del PTCP;
  - ricognizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della rete esistente, da effettuarsi secondo uno schema standardizzato;
  - valutazione della corrispondenza tra gli standard tecnici richiesti per la rete provinciale e le tratte realizzate/progettate;
  - sviluppo di un programma attuativo per il completamento della rete e per il suo adeguamento agli standard tecnici richiesti;
  - sviluppo di un piano della segnaletica di indirizzamento.
6. **(D)** La Provincia effettua annualmente il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e coordina il compito proprio e dei diversi Enti al fine di migliorare l'efficacia delle rispettive azioni.

## Art. 28 octies

### Individuazione e governo del sistema stradale strategico

1. **(D)** Il PTCP individua i diversi livelli della viabilità provinciale nei quali si struttura il sistema di relazioni interne e di scambio con le province limitrofe, capace di distribuire con efficienza i traffici attuali e di previsione che si sviluppano internamente alla provincia proteggendo da una parte in modo efficace le zone urbanizzate dai flussi di transito, e garantendo dall'altra adeguati livelli di accessibilità alle principali zone produttive.
- Tale sistema viabilistico garantisce in particolare che i nuovi punti di accesso al sistema della grande viabilità regionale e nazionale, sia esistenti che di previsione, siano correttamente appoggiati a tali livelli della rete, senza innescare percorsi che utilizzino viabilità di rango inferiore.
2. **(D)** Il PTCP recepisce come scelte infrastrutturali strategiche e prioritarie i seguenti interventi sui corridoi e sui nodi di rilievo nazionale e regionale:
- realizzazione della terza corsia sulla autostrada A13 (da Bologna a Ferrara con estensione anche al ponte sul Po);
  - completamento della variante alla SS16 in territorio provinciale (realizzazione lotto Argenta-ponte Bastia sul Reno) e nuovo ponte sul Po a Pontelagoscuro;

- completamento Tangenziale Est (da SS16 al ponte sul Po a Ro Ferrarese);
- trasformazione della Cispadana in Autostrada e suo completamento;
- trasformazione Fe-Mare in autostrada (e contestuale realizzazione di complanare per l'accesso al Polo Ospedaliero di Cona);
- realizzazione della E55 tra Ravenna e Mestre;
- ristrutturazione del nodo SS309 sul porto canale di Porto Garibaldi;
- nuova viabilità di adduzione alla Autostrada Cispadana: dal casello di Pilastrello a Vigarano Mainarda (non compresa nel progetto Cispadana autostradale).

3. **(D)** Il ruolo del PTCP rispetto agli interventi infrastrutturali programmati, governati da enti sovraordinati, è quello di definire un quadro coerente di assetto territoriale al fine di:

- a. valutare le esigenze di riduzione/mitigazione degli impatti ambientali delle opere nelle fasi di cantiere e di esercizio;
- b. migliorare l'efficacia trasportistica per la mobilità di interesse provinciale;
- c. valutare gli effetti sulla rete viaria locale;
- d. coordinare gli sviluppi insediativi con il sistema dei vincoli e delle opportunità collegate alle nuove infrastrutture.

4. **(D)** Il PTCP affida agli archi che compongono la Grande Rete Provinciale e la Rete di Base Provinciale il ruolo di assi strategici, e fissa le regole per la sua rigorosa salvaguardia. In particolare la pianificazione comunale deve garantire che non avvenga la progressiva erosione delle prestazioni funzionali dei nuovi tracciati, e deve pertanto escludere nuovi sviluppi insediativi che in forme diffuse e/o in modi non adeguatamente attrezzati si appoggino funzionalmente a questi ultimi.

5. **(D)** La Grande Rete e la Rete di Base sono integrate integrata dalla Rete Provinciale Locale che copre relazioni secondarie e/o ha il compito di alleggerirle. Anche per tale rete valgono, sia pure in misura meno assoluta, i criteri di salva guardia di cui al comma 4.

6. La rete è formata da tratti stradali anche appartenenti a diversi enti proprietari. In particolare alcuni tratti, soprattutto facenti parte della rete di supporto, possono coincidere con tratti di viabilità interna alle aree urbanizzate.

7. **(I)** I Comuni, nell'ambito della propria attività di governo del traffico e di elaborazione dei Piani Generali del Traffico Urbano, devono tener conto dell'eventuale ruolo assegnato nella rete stradale principale e secondaria ai tratti di loro competenza, con specifico riferimento alla individuazione della gerarchia della rete stradale (Tav. 2.1.) ed alla definizione delle conseguenti politiche di regolazione di tali tratti.

## Art. 28 novies

### Coordinamento delle politiche territoriali e delle scelte sulla mobilità a livello di ambiti territoriali sovracomunali

1. **(D)** I piani generali e di settore e gli atti di programmazione generale e settoriale degli enti e amministrazioni pubbliche, per gli aspetti che inducono significativi effetti sull'entità e i modi della mobilità, devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei requisiti illustrati ai precedenti artt. da 28 bis a 28 octies, anche sulla base di un Piano della Mobilità provinciale che può essere predisposto dalla Provincia come strumento di specificazione e coordinamento delle politiche, dei

progetti e delle azioni riguardanti le tematiche dell'accessibilità territoriale e urbana nel quadro della pianificazione regionale.

2. **(D)** Le tematiche relative alla mobilità costituiscono componente strategica della pianificazione strutturale e della concertazione istituzionale; pertanto tutte le problematiche (anche di carattere insediativo) aventi significativi effetti sulla mobilità locale ed in particolare su quella di rilievo sovracomunale devono essere oggetto di adeguate elaborazioni tecniche di carattere conoscitivo e di simulazione, da predisporre nelle sedi deputate (in particolare nelle Conferenze di pianificazione) ai fini degli approfondimenti necessari e della concertazione delle scelte urbanistiche, infrastrutturali e gestionali.

3. **(D)** I Comuni competenti per territorio e gli altri Enti interessati definiscono attraverso Accordi Territoriali a cui può partecipare la Provincia forme di coordinamento temporale e operativo (anche attraverso i rispettivi Piani Operativi Comunali) dei provvedimenti relativi alla realizzazione e gestione delle opere e alla valutazione, previo monitoraggio, dell'efficacia degli stessi.

4. **(I)** Nella definizione operativa degli interventi sul sistema delle infrastrutture per la mobilità la verifica delle alternative di tracciato e delle condizioni di minimizzazione degli impatti viene effettuata anche in funzione degli scenari di riequilibrio ecologico definiti dal progetto di rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo III delle presenti Norme.

5. **(I)** Le Amministrazioni Locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativa tecnica, economica ed ambientale e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale.

6. **(I)** La Provincia promuove la collaborazione con gli enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio al fine di garantire il potenziamento delle piccole stazioni ferroviarie.

## Art. 28 decies

### Programmi e modalità di intervento per la sicurezza stradale

1. **(I)** La Provincia persegue, nel quadro della propria attività di gestione, manutenzione ed adeguamento della rete di competenza, le finalità della messa in sicurezza e della risoluzione dei cosiddetti "punti neri". A tale fine applica tecniche di monitoraggio e controllo della sicurezza che consentono di individuare le cause specifiche di incidentalità ripetuta sulla rete e di adottare di conseguenza le azioni correttive. Essa inoltre, nel costruire e rendere efficiente la rete stradale, in particolare la Grande Rete e la Rete di Base, persegue l'obiettivo di limitare, con la collaborazione dei Comuni, l'utilizzo diffuso ed indiscriminato da parte del traffico di tratti della rete stradale inadeguati, impropri e/o di elevato impatto.

2. **(I)** Oltre a quanto indicato al comma 1, la Provincia si adopera direttamente per un più diffuso, corretto e coordinato impiego di due fondamentali strumenti di intervento, e cioè:

a. le tecniche di moderazione del traffico, importanti soprattutto in ambito urbano, dove devono coniugarsi con più generali politiche di recupero/riqualificazione degli spazi urbani;

b. l'applicazione degli strumenti di telecontrollo delle infrazioni, con particolare riferimento al rispetto semaforico e dei limiti di velocità.

### Art. 28 undecies

#### Condizioni di sicurezza e di sostenibilità della mobilità urbana.

#### Coordinamento con la pianificazione generale e con i provvedimenti settoriali

1. **(I)** Il conseguimento di assetti di mobilità sostenibili comporta che si realizzino in primo luogo relazioni spaziali corrette tra servizi urbani, soprattutto se di accesso quotidiano (scuole, negozi di vicinato ecc.), e distribuzione delle residenze e dei luoghi di lavoro. Il PTCP di conseguenza definisce come linea strategica la scelta in base alla quale lo sviluppo urbano concorra a migliorare tali relazioni.

2. **(D)** Con la finalità di cui al comma 1 i Comuni inseriscono tra gli elementi di valutazione che accompagnano gli strumenti di pianificazione urbanistica (ValSAT) specifici indicatori:

a. la distanza media delle aree residenziali, pesata rispetto alla popolazione residente, dai servizi primari (scuole materne, elementari e medie; negozi di prima necessità, verde attrezzato di quartiere);

b. la percentuale di popolazione rispetto al totale che risiede all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico come definiti dal presente Piano;

c. la percentuale, rispetto al totale, di aree che ospitano attività terziarie, commerciali e produttive ad alta densità di addetti (superiore a un addetto/100 mq.) che si trova all'interno dei bacini di influenza diretta dei citati assi di forza del trasporto pubblico.

### Art.28 duodecies

#### I Piani Generali del Traffico Urbano

1. **(I)** Il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità del settore dei trasporti è in larga misura affidato alle politiche di governo locale del traffico. La Provincia, cui sono affidate ai sensi della legislazione vigente funzioni amministrative nel settore della viabilità e trasporti di vasta area, di coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni e di verifica delle compatibilità degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, svolge funzioni di coordinamento con finalità di: a. armonizzare le previsioni dei diversi Comuni;

b. promuovere il perseguimento degli obiettivi generali posti alla base della redazione dei PGTU, dal Codice della Strada e dagli atti collegati (Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei

PGTU);

c. verificare la coerenza tra le previsioni dei PGTU e il PTCP;

d. promuovere l'omogeneizzazione della strumentazione tecnica e procedurale relativa ai sistemi di monitoraggio ed alla regolazione/progettazione delle strade;

e. promuovere un sistema di monitoraggio e verifica dei piani.

2. **(D)** L'obbligo di redazione del cosiddetto "regolamento viario" previsto dalle Direttive può essere soddisfatto adottando l'elaborato standard che a tal fine può essere redatto dalla Provincia.

Tale documento potrà contenere anche un riferimento tecnico per la progettazione degli interventi di moderazione del traffico e dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni, al quale è bene che tutti i Comuni facciano riferimento per garantire una omogeneità - e quindi maggiore sicurezza intrinseca - di tali dispositivi e delle loro modalità di implementazione sull'intero territorio provinciale.

## Art. 28 ter decies

### Strategie del PTCP per il sistema logistico delle merci

1. **(D)** Al fine di costruire un adeguato sistema logistico per la movimentazione delle merci, il Piano individua i seguenti principali elementi ordinatori:
  - a. il sistema dei centri intermodali, formato dagli scali di Bondeno e dall'area integrata ex-SITIF di Pontelagoscuro;
2. **(D)** In accordo con i criteri definiti dal presente Piano, l'ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove aree può avvenire - nel rispetto delle altre disposizioni di cui alle presenti Norme di Attuazione- se i relativi ambiti risultano collegati alla rete stradale primaria ed al sistema della viabilità autostradale e superstradale attraverso tratti di viabilità adeguati e comunque non interessanti ambiti urbanizzati di carattere non produttivo.
3. **(I)** Lo sviluppo di nuovi ambiti produttivi o il completamento di ambiti esistenti che ricadono all'interno delle aree di diretta raccordabilità ferroviaria deve avvenire mantenendo la possibilità di inserire un raccordo ferroviario qualora non già esistente e favorendo le condizioni per l'insediamento di attività potenzialmente in grado di sfruttare tale raccordo.
4. **(D)** Nuove localizzazioni di strutture destinate all'autotrasporto e/o alla logistica delle merci, quali autoparchi, depositi e magazzini non direttamente connessi a stabilimenti produttivi, grandi officine specializzate, transit point ecc devono, essere preferibilmente localizzate all'interno o in stretta connessione fisica e funzionale con i poli logistici di cui al comma 1, qualora ricadenti entro un raggio di 10 km da questi ultimi.

## Art. 29

### Energia elettrica, linee ed impianti.

1. **(I)** La dotazione di energia elettrica è da ritenersi condizione basilare per la sostenibilità dei sistemi insediativi ed economici locali. A tal fine la pianificazione comunale, quella intercomunale e quella settoriale dovranno verificare il fabbisogno di energia derivante dalle ipotesi progettuali adottate, confrontarle con le disponibilità in atto ed indicare, d'intesa con i soggetti erogatori di energia elettrica e gestori delle reti di distribuzione, la ubicazione di eventuali nuovi impianti di produzione e di trasformazione di tensione, nonché i tracciati e le relative zone di rispetto delle nuove linee di tensione pari o superiore a 30 mila volt.

**(D)** In applicazione dall'art.15 della L.R. 30/2000 -Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - Gli strumenti di pianificazione comunale recepiscono le linee ed impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi delle leggi vigenti in materia. Inoltre individuano le linee ed impianti elettrici esistenti, nonché

quelli programmati in accordo con la pianificazione di medio periodo dei soggetti gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di tensione uguale o superiore a 30 mila volt e stabiliscono le relative fasce di rispetto secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

2. **(P)** Nelle fasce e nelle aree di rispetto per le linee ed impianti di cui al precedente comma 1 non sono ammesse nuove costruzioni.

3. **(D)** La progettazione dei tracciati delle linee elettriche nuove o in variante a linee esistenti, la loro realizzazione, la individuazione dei siti di ubicazione di nuovi impianti di produzione e di trasformazione di tensione, la loro realizzazione, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di potenziamento o sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-documentali e paesistiche del territorio interessato, con particolare riferimento ai contenuti descrittivi contenuti nella parte del presente Piano dedicata alle Unità di Paesaggio. Sono fatte salve più restrittive valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute.

4. **(D)** La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti e linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti di questo Piano, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche elaborate dall'Assessorato ambiente della Regione Emilia-Romagna.

### Art.30

#### Divieto di installazioni pubblicitarie

1. **(P)** Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, negli invasi dei corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. **(D)** La Provincia, i Comuni e gli Enti di Gestione dei Parchi e della Biodiversità provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze e anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

### Art. 30 bis

#### Riduzione dell'inquinamento luminoso.

1. **(D)** In applicazione dell'art. 3, primo comma, lettera e) della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'art.3, settimo comma della delibera di Giunta Regionale n. 1688/2013, il PTCP individua (Tav. 5.3) gli ambiti territoriali interessati dalle zone di Parco e dai Siti della Rete Natura 2000 definiti, ai sensi ai

sensi dell'art. 3 della citata DGR 1688/2013, Zone di protezione dall'Inquinamento luminoso, dando atto che alla data di adozione delle presenti Norme non è stato segnalato nel territorio provinciale nessun Osservatorio Astronomico ed Astrofisico cui applicare la medesima disciplina.

2. **(D)** Il Comune il cui territorio è interessato dalla presenza delle aree di cui al comma precedente, è tenuto ad adeguare i propri strumenti di pianificazione inserendo:

- nella Relazione di Piano una sezione dedicata all'argomento, contenente un inquadramento normativo sintetico ed una valutazione delle criticità rilevate e delle soluzioni adottate;
- nelle Norme di Attuazione, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dalla direttiva applicativa di cui alla DGR 1688/2013;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della zona di protezione presente sul territorio comunale.

## Articolo II. TITOLO IV – MISURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

### Art.31

#### Localizzazione impianti per il trattamento dei rifiuti

1. **(P)** In applicazione del disposto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, non sono previsti nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. **(I)** Oltre che nei siti delle discariche di inerti regolarmente autorizzate alla data di adozione della presente Variante, gli impianti di recupero dei materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività estrattive, qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione settoriale (PIAE e/o PAE) ovvero dedicato alle attività di ripristino del sito di cava autorizzate nell'ambito della concessione.

3. **(I)** I centri di raccolta di cui all'art. 138, comma 1, lettera mm) del DLgs n. 152/2006, sono di norma localizzati in aree interne o contigue agli ambiti specializzati per attività produttive o nelle aree ecologicamente attrezzate di cui agli artt. A-13 e A-14 della L.R. 20/2000 e s.m.i. **(D)** Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'art. A-25 della citata L.R. 20/2000 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali.

4. **(P)** Fermo restando il contenuto delle altre norme e disposizioni del presente Piano, è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.

## Art.32

### Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale

1. **(I)** Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:
  - a. Vulnerabilità idrogeologica intrinseca, riferita ad acquiferi protetti e non protetti come disciplinati dal “Piano Territoriale per il risanamento e la Tutela delle Acque” ;
  - b. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui al D.Lgs. 152/2006;
  - c. distanza dai corpi d’acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);
  - d. Piano per l’Assetto Idrogeologico del Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Maggio 2001: Aree classificate come fascia A “Fascia di deflusso della piena “ e fascia B “Fascia di esondazione” (artt. 29 e 30 delle norme);
  - e. Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Reno, approvato dalla Giunta Regionale EmiliaRomagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003: “Alveo attivo” (art. 15 delle norme); “Aree ad alta probabilità di inondazione” (art. 16 delle norme); “Aree per la realizzazione degli interventi strutturali” (art. 17 delle norme); “Fasce di pertinenza fluviale” (art. 18 delle norme);
  - f. Piano per l’Assetto Idrogeologico di bacino idrografico per il Delta, adottato il 18 dicembre 2001: “Fascia A – B - alveo interessato del deflusso e dall’invaso della piena” (art.11 delle Norme);
  - g. Tutela individuata dalla pianificazione comunale dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e idrogeologico.
2. **(P)** Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
3. **(D)** Le restanti attività, diverse da quelle indicate al comma precedente, sono soggette alla pianificazione urbanistica locale.

## Art.33

### Localizzazione impianti per l’emittenza radio e televisiva.

1. **(P)** Fermo restando il contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, è comunque vietata la localizzazione di impianti per l’emittenza radio e televisiva nelle aree classificate come zone B e zone C nei Piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.
2. **(D)** Sempre nel rispetto del contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, qualora i Piani di Risanamento e rilocalizzazione, verificata la indisponibilità di altre aree idonee confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la collocazioni di impianti nella fascia continua di ml.500 di distanza dall’intero perimetro del confine Provinciale, ovvero nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, ovvero all’interno di aree individuate quali “Aree di collegamento ecologico” di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005, il Piano di risanamento o delocalizzazione dovrà necessariamente comprendere uno specifico Studio di Incidenza con

riferimento alle componenti tutelate in tali ambiti. **(P)** Nelle stesse zone è comunque vietata la localizzazione di nuovi impianti non conseguenti a Piani di risanamento e rilocalizzazione di impianti già in esercizio al 5 dicembre 2007, data di adozione del Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).

## Art. 34

### Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. **(D)** Il PTCP attua le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento (D. Lgs. 105/2015 (di seguito Decreto) e D.M. 09.05.2001) e regionale L.R. 26/2003 e s.m.i. (di seguito Legge) per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni relative alla presenza o prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di soglia inferiore e di soglia superiore, come definiti all'articolo 3 del Decreto.

2. **(D)** Il PTCP, in attuazione del comma 1 e s.m.i.:

- individua nelle tavole di Quadro Conoscitivo le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, recependo quelle validate dai competenti comitati di cui all'art. 3, comma 4 o, in mancanza dell'atto conclusivo di valutazione, utilizzando quelle fornite direttamente dal gestore;
- disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal D.M. 09.05. 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

La suddetta disciplina delle relazioni tiene anche conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. **(P)** Sulla base dell'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP, sono tenuti all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici;

- i comuni sul cui territorio è presente, o in corso di realizzazione, uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
- i comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune.

La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regola gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal D.M. 09.05.2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

4. **(D)** I restanti Comuni sono comunque tenuti a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 22 del Decreto, qualora risultassero interessati dall'area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante successivamente all'approvazione delle presenti Norme, o qualora intervenissero modifiche alle aree di danno già individuate dal PTCP.

5. **(D)** L'adeguamento di cui ai commi 3 e 4 è compiuto dai Comuni in un apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al D.M. 09.05. 2001.

6. **(P)** Ai sensi dell'art. 13 della Legge, fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'art. 12 della Legge risultano soggetti ai vincoli di destinazione della

Tab. 3b del D.M. 09.05.2001. Ai fini dell'osservanza di tali vincoli, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, subordinati a procedimenti abilitativi (con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3 della legge), il competente Comitato Tecnico di cui all'art. 3, comma 4 della Legge esprime parere preventivo e vincolante.

7. **(D)** L'adeguamento dello strumento urbanistico si concretizza anche in valutazioni di compatibilità che devono essere effettuate dai Comuni, con gli elementi territoriali vulnerabili, con quelli ambientali vulnerabili, con le infrastrutture ed i nodi di trasporto e le reti tecnologiche. I Comuni sono inoltre tenuti a rispettare eventuali prescrizioni contenute nel parere preventivo e vincolante che la competente autorità, di cui all'art. 3, comma 4 della Legge esprime in materia di compatibilità territoriale.

In conformità all'articolo 12 della Legge in merito all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali, i Comuni possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno prodotte dagli stabilimenti, ferma restando la conformità dell'atto stesso ai criteri definiti dal D.M. 09/05/2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui all'art.3, comma 4 della Legge.

8. **(I)** Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente comma, il PTCP individua, nelle Cartografie del Gruppo 5, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale con particolari rischi di vulnerabilità paesaggistica ed ambientale e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

9. **(D)** I Comuni, in sede di predisposizione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" sono tenuti ad assumere tali elementi ed a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento alla localizzazione di pozzi idropotabili, alla rete scolante e al reticolo idrografico minore, nonché agli studi dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

10. **(P)** Con riferimento alla Cartografia di cui al comma precedente, sono da considerarsi "zone precluse" all'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante in base a vincoli o limitazioni vigenti:

- le aree comprese nel sistema forestale e boschivo (art. 10 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, limitatamente alle "fasce di espansione inondabili" (art. 18 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17 delle presenti Norme);
- le aree appartenenti a "complessi archeologici" e quelle di "accertata e rilevante consistenza archeologica", ai sensi dell'art. 21 delle presenti Norme;
- le aree di rilevante interesse storico testimoniale appartenenti alle aree iscritte del sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po" ed al sistema insediativo storico delle "Partecipanze" Cento-Pievesi (art. 22 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 25 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- le aree comprese all'interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Dossi di pianura e dune costiere di accertato interesse storico testimoniale (art. 20 lettera b delle presenti Norme);

- le aree comprese nella zone B e C del Parco Regionale del delta del Po, le riserve naturali statali e regionali e le aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della L.R. 6/2005 e s.m.i.;
- le aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e porzione della fascia C sottesa da un "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" (in cui i Comuni competenti sono tenuti ad effettuare una Valutazione delle condizioni di rischio per l'individuazione delle aree inondabili (con tempo di ritorno pari a 200 anni) ed applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle eventuali opere idrauliche, le norme relative alla fascia B, come individuate dagli artt. 29, 30 e 31 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI-Po);
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in attuazione della Legge 267/1998 e s.m.i., approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per i territori di competenza;
- le aree ricadenti entro perimetri di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;
- le zone che dispongono di concessione ai sensi della L.R. 32/1988 - Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo;
- le zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) come definite dal D.P.R. 357/1997 Conservazione degli habitat naturali, nonché dall'art. 27-bis delle presenti Norme.

11. **(D)** Ai sensi del D.M. 09.05. 2001 la valutazione di compatibilità ambientale dello stabilimento con gli elementi ambientali vulnerabili si basa innanzitutto sulla definizione della categoria di danno ambientale da parte del gestore. Tale definizione avviene a seguito di valutazione sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale.

12. **(D)** Al fine di valutare la compatibilità ambientale di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili l'ipotesi di "danno grave" prefigura incompatibilità. In tal caso il Comune può procedere ai sensi del D.M. 09/05/2001, invitando il gestore a trasmettere al competente comitato di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale. In caso di "danno significativo" al fine della valutazione della compatibilità ambientale dello stabilimento si prosegue con l'individuazione della classe di pericolosità ambientale, di cui al successivo comma 13.

13. **(D)** Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, il presente comma definisce tre classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello stabilimento, distinguendole in base alla potenzialità ed alla tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali, come riportato nella tabella successiva. Con riferimento a tali classi di pericolosità ambientale, si individuano tre fasce intorno allo stabilimento che possono costituire un efficace riferimento entro cui verificare la compatibilità ambientale degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili circostanti.

*Categorie di danno ambientale*

Danno significativo	Danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due
	anni dall'inizio degli interventi stessi

Danno grave	Danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi
-------------	---

<i>Classe di pericolosità</i>	<i>Tipologia di sostanze presenti</i>	<i>Fascia entro cui operare la verifica di compatibilità ambientale</i>
Elevata pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 1 D. Lgs. 105/2015	Entro 200 m
Media pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alla soglia di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della stessa soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 1 D. Lgs. 105/2015	Entro 150 m
Bassa pericolosità ambientale	Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29	Entro 100 m

Qualora le aree di danno valutate per la compatibilità territoriale (e corrispondenti alle categorie di effetti relative al rilascio tossico per l'uomo) risultino maggiori di quelle indicate nella precedente tabella, vengono assunte le prime, ed applicate limitatamente al caso di scenari incidentali di rilascio tossico che possano ragionevolmente causare una ricaduta al suolo di inquinanti e contaminare il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei. In particolare occorre valutare caso per caso se l'eventuale rilascio tossico, esaurita la fase acuta di rischio per la salute umana (e degli altri organismi viventi) si evolva in una dispersione senza ulteriori effetti, ovvero se e attesa la ricaduta e deposizione di componenti (particolato, principi attivi, ecc.) in grado di causare un inquinamento significativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

14. **(D)** Le rimanenti zone del territorio provinciale possono essere considerate compatibili per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

15. **(P)** Devono in generale essere assunti criteri di tutela delle aree agricole garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i., tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti. Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal PAI-Po, dal PAI-Delta e dallo PSAI-Reno in merito agli stabilimenti a rischio esistenti. I Comuni in sede di redazione dell'elaborato tecnico RIR sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo.

## Art. 35

### Programmazione della delocalizzazione di aziende insediate in situazioni incongrue

1. **(D)** Al fine di favorire la dismissione di attività produttive insediate nel territorio rurale o urbano il PSC deve prevedere la ricognizione puntuale delle situazioni di sedi produttive che non presentino requisiti di infrastrutturazione e di dotazioni ambientali adeguati. La conseguente classificazione di tali situazioni insediative incongrue, vale a dire non coerenti con il territorio rurale o urbano circostante, comporta la definizione normativa delle condizioni per il trasferimento dell'attività, secondo modalità che vengono fissate dal PSC prevedendo che in sede di POC si effettui:

- l'assegnazione alla proprietà dell'area insediata di un diritto edificatorio da trasferire previa permuta con il Comune o con altro operatore dell'area in oggetto con area insediabile per attività produttive, a condizioni convenzionate previste dal POC. In assenza di aree da confermare rispetto al PRG previgente, destinabili a tali usi, il PSC può prevedere quote integrative di nuovi ambiti finalizzandoli strettamente a tali trasferimenti;
- la riqualificazione ambientale dell'area ed il ripristino di condizioni di compatibilità ambientale e di coerenza paesaggistica e funzionale con il contesto: nel caso di aree rurali attraverso il riuso dei suoli a fini agricoli e di attività economiche compatibili; nel caso di insediamenti urbani, attraverso l'accordo con il Comune per la trasformazione urbanistica finalizzata all'alleggerimento del carico urbanistico ed al concorso significativo dell'intervento alle realizzazioni di dotazioni territoriali pubbliche previste dal Piano per quell'area urbana.

## Art. 36

### Il rischio sismico.

1. La "Carta Provinciale di zonazione sismica di I livello" distingue, sulla base delle conoscenze disponibili, le aree in cui sono attesi effetti locali in caso di evento sismico ed individua, per ciascuna di esse, le necessarie analisi di approfondimento da effettuare nella predisposizione ed aggiornamento degli strumenti urbanistici, al fine di garantire la compatibilità delle trasformazioni del suolo con l'obiettivo di riduzione del rischio sismico. Tale carta interpreta le informazioni contenute nella "Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali" e rappresenta una carta di indirizzo per la pianificazione comunale e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione. Pertanto, i Comuni, nell'ambito della

redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella Tavola 3, di seguito esplicitate:

1. colore giallo: aree corrispondenti alle zone caratterizzate da depositi di natura prevalentemente fine individuate nella “Carta Provinciale delle aree suscettibili di effetti locali”, soggetti ad amplificazione stratigrafica e potenziali cedimenti per eventuale ri-consolidazione indotti dal sisma;
2. colore rosso: aree corrispondenti alle zone caratterizzate da corpi sabbiosi affioranti o presenti, indicativamente, nei primi 15 m di profondità individuati nella “Carta Provinciale delle aree suscettibili di effetti locali”, suscettibili di amplificazione stratigrafica e liquefazione e conseguenti potenziali cedimenti per addensamento e/o riconsolidazione indotti dal sisma.

2 Applicazione alla pianificazione comunale: con riferimento alle Tavv. 3 e 3.1-3.10 “Carta provinciale di zonazione sismica di I livello” del presente Piano, nella predisposizione degli strumenti urbanistici comunali, dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari secondo quanto indicato dagli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” di cui alla propria deliberazione n. 2193/2015.”

## TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

### Art. 38

#### Le polarità funzionali.

1. **(D)** I poli funzionali sono ambiti territoriali ove si concentrano funzioni a cui il PTCP riconosce o assegna carattere strategico per l’assetto territoriale e socioeconomico della provincia. Ai sensi dell’art. A-15 della L.R. 20/2000, essi sono caratterizzati da:
  - presenza di una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità;
  - concentrazione in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria;
  - forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci;
  - bacino di utenza di carattere sovracomunale;
  - forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e di conseguenza sul sistema ambientale e della qualità urbana.
2. **(D)** Il PTCP individua nella tavola 2.3 “Poli funzionali”, con appositi simboli grafici, i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare e riqualificare, nonché quelli da realizzare sulla base di atti di pianificazione e programmazione condivisi dalla Provincia.
3. **(I)** Il PTCP definisce per i poli funzionali esistenti e di progetto il seguente sistema di obiettivi:
  - riconoscimento del ruolo di punti di eccellenza delle funzioni territoriali di scala provinciale, in grado di costituire elementi strutturali dell’assetto e di concorrere alla promozione della qualificazione a scala nazionale e internazionale del sistema provinciale;
  - qualificazione dell’accessibilità pubblica e privata e della logistica;
  - sviluppo delle funzioni presenti e integrazione nel sistema economico più vasto; - miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale.

4. **(D)** Per ciascuno dei poli funzionali esistenti e di previsione verrà sottoscritto un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. A-15 della L.R. 20/2000 tra la Provincia, il Comune o l'Unione di Comuni nel cui territorio il polo è localizzato, e la Regione nei casi in cui siano coinvolte sue competenze.

L'Accordo Territoriale contiene almeno:

- l'individuazione cartografica e caratteristiche insediative e funzionali;
- l'elenco dei soggetti coinvolti (proprietà, gestione, servizi forniti);
- le previsioni urbanistiche del PRG/PSC vigente ed il loro stato di attuazione;
- gli obiettivi di pianificazione condivisa e gli interventi programmati e il loro stato di attuazione; - quadro programmatico, ruoli dei soggetti coinvolti e risorse per l'attuazione degli interventi; - aspetti gestionali.

5. **(D)** Attenendosi alle tipologie individuate dalla L.R. 20/2000 il PTCP individua i seguenti poli esistenti:

a) centri direzionali, fieristici ed espositivi, centri congressi:

1) Fiera di Ferrara;

b) poli commerciali:

1) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'il Castello' – Ferrara;

2) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'le Mura' – Ferrara;

3) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'Diamante' – Ferrara;

4) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'il Guercino' – Cento;

5) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'le Valli' – Comacchio.

c) aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio:

1) Terminal ferroviario FER di Bondeno;

d) aeroporti, porti e stazioni principali:

1) porto regionale di Portograribaldi;

2) porto regionale di Goro;

3) stazione ferroviaria di Ferrara.

e) aree attrezzate per l'autotrasporto:

1) area SITIF di Pontelagoscuro.

f) poli tecnologici, istruzione, università e centri di ricerca scientifica:

1) Università di Ferrara;

2) TecnoPolo di Ferrara;

3) Polo ospedaliero di Cona;

4) Polo ospedaliero del Delta,

5) Polo ospedaliero di Cento;

6) Polo ospedaliero di Argenta;

7) Stabilimento ospedaliero di Copparo;

8) Stabilimento ospedaliero di Comacchio;

9) Polo scolastico superiore di Ferrara;

10) Polo scolastico superiore di Cento;

11) Polo scolastico superiore di Codigoro.

e) strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico:

1) Stadio comunale 'Paolo Mazza' – Ferrara;

- 2) Polo sportivo di via Wagner – Ferrara;
- 3) Polo sportivo CUS – Ferrara;
- 4) Teatro Comunale – Ferrara;
- 5) Multisala UCI Cinemas – Ferrara, via Darsena;
- 6) Multisala Cinepark - Cento.

6. **(P)** La previsione di nuovi poli funzionali può avvenire attraverso la loro localizzazione nei PSC predisposti da Comuni in Associazione od Unione, da recepirsi nel PTCP nella fase della loro approvazione. Qualora siano interessati ulteriori Comuni deve essere preventivamente sottoscritto un Accordo Territoriale tra l'Associazione o l'Unione di Comuni e tali Comuni.

7. **(P)** L'attuazione dei poli funzionali di previsione di cui al comma 6 è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale di cui al comma 4; in assenza di tale accordo possono essere attuati soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture eventualmente esistenti, senza cambi d'uso.

### Art. 39 Il sistema produttivo.

1. Ai sensi degli articoli A-13 e A-14 della L.R. 20/2000 si definiscono ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale le parti di territorio caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni.
2. Il PTCP definisce, d'intesa con i comuni interessati, gli ambiti produttivi idonei a svolgere un ruolo di rilievo territoriale sovracomunale, attraverso valutazioni relative a:
  - potenziale di sviluppo socioeconomico che il sistema produttivo localizzato nell'ambito è in grado di esprimere (relazioni produttive e commerciali con altre imprese, internazionalizzazione ed innovazione tecnologica, sistema di relazioni interne all'ambito territoriale) allo stato attuale e in prospettiva;
  - dotazione infrastrutturale sia per l'accesso e la distribuzione delle merci e delle materie prime, sia per i servizi connessi o complementari alle attività produttive presenti.
  - bacini di manodopera interessati;
  - territori tributari dell'area quanto a materie prime (soprattutto per l'agroalimentare); - effetti di sistema prodotti sulle aree minori e sull'imprenditoria in esse collocata.
3. **(D)** D'intesa con i Comuni interessati sono individuati:
  - a) ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;
  - b) gli ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale;
  - c) gli ambiti comunali di riorganizzazione.

L'individuazione ideogrammatica degli ambiti, effettuata nella Tav. 2.3. del PTCP in scala 1: 50.000, ha valore puramente indicativo. La estensione territoriale effettiva degli ambiti viene definita in sede di Accordo Territoriale e specificata attraverso la formazione e approvazione dei PSC da parte dei Comuni interessati per territorio insediato/insediabile. Il PSC ha altresì il compito di definire nel dettaglio, attraverso la propria normativa, l'assetto infrastrutturale da perseguire ed i principali requisiti urbanistici e funzionali degli ambiti di competenza. Le criticità e le condizioni vincolanti all'insediamento dei singoli ambiti sono puntualmente indicate negli artt. 40, 41 e 42 delle presenti Norme e costituiscono indirizzi normativi da applicare nella definizione dei contenuti degli Accordi territoriali e nella formazione e valutazione dei PSC.

## Art. 40

### Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale (SC).

1. Il PTCP individua i seguenti ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale:

SC1 - S. Giovanni di Ostellato;

SC2 - Codigoro/Pomposa;

SC3 - Argenta;

SC4 - Ferrara nord ovest .

(D) A i primi tre ambiti il PTCP attribuisce la priorità negli investimenti ed azioni necessarie alla loro trasformazione in Ambiti Produttivi Ecologicamente Attrezzati (APEA).

2. (D) Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **S. Giovanni di Ostellato**, la pianificazione intercomunale dovrà porre particolare attenzione agli aspetti legati :

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;
- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- alla individuazione di una idonea area di filtro rispetto all'abitato di S. Giovanni, realizzabile attraverso le azioni di compensazione ambientale a carico del comparto produttivo e utile anche alla attenuazione degli effetti del traffico sulla superstrada Fe-mare;
- alla individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla eventuale realizzazione del collegamento ferroviario regionale Ostellato – Comacchio, secondo le indicazioni dello studio di fattibilità redatto con Provincia e FER;
- alla individuazione delle modalità di diretta connessione con il sistema idroviario padanoveneto, anche valutando le future possibilità di crescita dell'area a sud della superstrada Femare;
- alla connessione funzionale con le altre aree specializzate collocate sul tratto ferrarese dell'idrovia, in particolare con le aree individuate a sud dell'abitato di Migliarino (c.d. Polo Nautico);
- alla individuazione delle aree necessarie per la costruzione delle reti di trasporto dell'energia prodotta dagli impianti localizzabili nell'ambito o, comunque, necessarie per la corretta alimentazione del polo medesimo;
- alla individuazione delle politiche di sviluppo dei servizi alla produzione ed agli addetti ad essa.

3. **(D)** Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **Codigoro/Pomposa** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;
- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- alla definizione delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico ed energetico del polo, anche operando sulla linea dei recuperi derivanti dal ciclo produttivo;
- alla definizione delle opere necessarie al completamento e miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali, anche tenendo conto delle ipotesi di realizzazione della nuova autostrada E55;
- alla definizione del limite meridionale del polo, tenendo conto della contiguità con le aree del Parco Regionale del Delta del Po e con il sito storico della Abbazia di Pomposa;
- all'inserimento dell'ambito produttivo all'interno di un comparto territoriale caratterizzato anche da altre funzioni temporanee di tipo industriale, quali il polo estrattivo provinciale di Pontemaodino. A tale proposito, la pianificazione comunale dovrà contribuire a definire i sistemi di connessione necessari alla continuità della Rete Ecologica Provinciale nel settore a nord del Po di Volano;
- alle modalità di connessione fisica e funzionale con le aree produttive esistenti ad ovest del polo, potenzialmente integrabili in un unico ambito funzionale specializzato.

4. **(D)** Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **Argenta** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;

- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- alla valutazione della effettiva utilizzabilità della rete ferroviaria, in modo da garantire la possibilità di accesso multimodale all'area, anche attraverso la valutazione di fattibilità di uno specifico raccordo ferroviario;
- alla valutazione sulla possibile integrazione con le aree produttive dismesse in località S.Biagio di Argenta, nell'ottica del miglior utilizzo degli ambiti specializzati oggi esistenti e come possibile soluzione alternativa per l'accesso alla modalità su ferro. L'integrazione dovrà prevedere anche la unicità di gestione dei due ambiti, al termine del percorso di adeguamento ai criteri APEA;
- alla individuazione delle reti di connessione fisica e telematica tra il polo e le altre significative realtà produttive del territorio intercomunale, in particolare con le aree di Portomaggiore, collocate sulla stessa relazione infrastrutturale.

5. **(D)** Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **Ferrara nord-ovest** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;
- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- al completamento del sistema della accessibilità al polo, prioritariamente con la piena efficienza delle connessioni al casello Fe-nord della A13;
- alla definizione delle aree necessarie per la costruzione delle reti di trasporto dell'energia prodotta dagli impianti localizzati nel polo;
- alla definizione del limite occidentale del polo, dove le aree produttive finiscono a diretto contatto delle zone iscritte nella lista UNESCO ("Diamantina"), stabilendo le forme di chiusura dell'ambito specializzato e le reti di connessione con il paesaggio storico ed il sistema ambientale del settore territoriale nord-ovest;
- alla individuazione ed alla protezione e valorizzazione delle connessioni ancora possibili con le aree ad oriente del polo, sino al Parco Urbano, al fine di costruire le condizioni per la continuità della Rete Ecologica Provinciale (REP) e quelle per la integrazione delle funzioni ricreative insediabili nel settore nord e nord-ovest della città.

6. **(D)** Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva degli ambiti di rilievo sovra comunale sopra elencati sono definite in sede di Accordo Territoriale che deve essere

stipulato, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000, tra i comuni interessati per territorio insediato/insediabile e la Provincia di Ferrara. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree sia realizzata attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso la costituzione di Consorzi o di Società miste, anche con l'intervento di altri Comuni.

7. **(D)** Le parti degli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale già insediate alla data di adozione del presente Piano, sono riconosciute dalla Provincia come prioritariamente candidate alla progressiva trasformazione in aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. A-14 della L.R. 20/2000 e del successivo art. 60 delle presenti Norme. Pertanto, ai fini di tale trasformazione, trova prioritaria applicazione l'atto di coordinamento tecnico approvato dalla Regione con Del. C.R. 118 del 13/06/2007.

8. **(D)** L'Accordo Territoriale con la Provincia di cui al comma 6 definisce in particolare gli elementi appartenenti ai seguenti quattro punti:

- qualificazione e sviluppo urbanistico delle aree produttive;
- sistema della mobilità delle persone e delle merci;
- qualità ambientale del territorio e sostenibilità del sistema produttivo;
- definizione delle aree ecologicamente attrezzate;
- programmazione temporale degli interventi;
- risorse per l'attuazione degli interventi a loro volta articolati in obiettivi – azioni – elementi di monitoraggio.

L'Accordo comprende:

*Contenuti generali*

- definizione cartografica degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;
- definizione delle caratteristiche insediative e funzionali degli ambiti;
- definizione dello stato giuridico delle diverse parti e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- modalità di applicazione della perequazione territoriale tra i comuni coinvolti;
- modalità di applicazione dei criteri perequativi da applicare nell'assegnazione dei diritti edificatori;
- condizioni generali di assetto infrastrutturale attuale e di progetto; - programmazione temporale degli interventi; - risorse per l'attuazione degli interventi.

*Contenuti per la qualificazione e lo sviluppo urbanistico delle aree produttive*

- risparmio della risorsa suolo e complessivamente delle risorse naturali attraverso norme che incentivino le soluzioni edilizie ed urbanistiche in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici, alla attenuazione dei rumori, all'abbattimento delle polveri, al massimo risparmio delle risorse idriche;
- economicità degli interventi rispetto alle reti esistenti della viabilità, del trasporto pubblico, delle infrastrutture tecnologiche, e alle dotazioni di servizi;
- flessibilità delle soluzioni urbanistiche, rispetto alle differenti esigenze insediative delle imprese e alla loro modificazione nel tempo;
- qualità urbanistico-architettonica degli insediamenti preferibilmente attraverso la definizione di criteri guida per una idonea conformazione delle strutture edilizie, delle opere di urbanizzazione, degli elementi di arredo e della segnaletica finalizzate a dare riconoscibilità all'area produttiva;

- miglioramento del livello delle dotazioni ecologiche, in particolare con la realizzazione di barriere vegetali aventi una funzione sia di schermo visivo che di protezione ambientale.
- Contenuti per il miglioramento del sistema della mobilità delle persone e delle merci*
- Integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione sul territorio e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma - ferro e gomma - gomma sui quali organizzare corridoi plurimodali ad elevata funzionalità;
  - miglioramento dell'accessibilità al sistema delle aree produttive, migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;
  - concorso alla realizzazione di un sistema di piattaforme logistiche sul territorio in grado di consentire la razionalizzazione del trasporto merci;
  - definizione di una scala di propedeuticità temporali di realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, evitando disorganicità di attuazione.

*Contenuti per il miglioramento della qualità ambientale del territorio e la sostenibilità del sistema produttivo*

- Perseguimento di obiettivi in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, in relazione a quanto stabilito dal presente Piano;
- risanamento di situazioni di degrado, attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica di aree dismesse precedute da interventi di bonifica e messa in sicurezza, ove necessarie;
- positiva correlazione nelle scelte insediative tra aspetti paesaggistici, idrogeologici, energetici, di traffico, di inquinamento acustico, di rapporto con il verde urbano e territoriale, di principi di qualità ecologica.

9. **(D)** I contenuti dell'Accordo costituiscono parametro di valutazione per eventuali modifiche del PSC dei Comuni interessati. La Provincia promuove gli obiettivi e le azioni dell'Accordo all'interno degli strumenti di programmazione temporale ed economica degli interventi. La Provincia definisce con apposito Atto in sede di espressione dell'intesa di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 la bozza dell'Accordo Territoriale, alla cui stipula è subordinata l'attuazione delle aree produttive di rilievo sovra comunale. Per la redazione e approvazione dei PSC, dei RUE e dei POC comunali l'Accordo costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio, da parte della Provincia (PSC e POC) e del Comune (PSC, RUE e POC).

10. **(I)** In sede di Accordo Territoriale gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale di cui al comma 3 possono essere articolati in vari sub-ambiti, in base al criterio generale di prevalenza degli usi esistenti e ammessi (prevalenza di usi produttivo-manifatturieri, terziari-direzionali, commerciali) ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche nella prospettiva del Piano, da parti delle aree.

Ogni Comune rientrante in un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale è tenuto in sede di redazione di variante di PSC e di elaborazione dei POC inerenti il sistema produttivo a recepire i contenuti dell'Accordo e a dare opportuna informazione agli altri Comuni interessati, al fine di consentire eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

11. **(I)** Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, come pure nella realizzazione delle previsioni infrastrutturali ad essi relative, si deve operare in modo da salvaguardare e valorizzare le componenti strutturali della rete ecologica esistenti e per realizzare le connessioni mancanti.

12. **(D)** La disciplina dei RUE comunali, attraverso specifiche norme applicative delle direttive dei PSC, deve dare attuazione ai contenuti dell'Accordo. In particolare, il RUE disciplina le

modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate dei sub-ambiti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- nei lotti insediati non è consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente al momento dell'adozione del PSC;
- la possibilità di incremento della superficie coperta rispetto a quella esistente al momento dell'adozione del PSC è limitata ad un massimo del 10% e ad una superficie coperta non superiore a 15.000 mq., e viene definita dalla pianificazione comunale finalizzandone l'utilizzo alla riorganizzazione delle funzioni e del layout aziendale;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.

Al fine di mantenere nel tempo la massima coerenza funzionale ed efficacia nella gestione economica e ambientale degli insediamenti, Il RUE (per le parti insediate) e il POC (per gli ambiti di nuovo insediamento) possono condizionare i cambi d'uso nelle strutture esistenti e gli usi ammessi nelle nuove strutture al rispetto di requisiti relativi alla compatibilità funzionale, all'utilizzo di energie alternative e/o di risorse energetiche presenti nell'area, alle alternative presenti nel territorio comunale per l'insediamento di funzioni non produttive.

13. **(P)** Fino all'approvazione degli Accordi Territoriali di cui al precedente comma 6, finalizzati all'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, eventuali varianti ai Piani vigenti, anche nel caso in cui introducano limitati incrementi delle superfici territoriali interessate, sono soggette per l'approvazione, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 40 della L.R.20/2000, alla procedura dell'Accordo di Programma, limitatamente ad eventuali interventi di rilevante interesse pubblico la cui attuazione richieda una variante urbanistica entro l'area produttiva di rilievo sovra comunale, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti sopra richiamati.

## Art. 41

### Gli ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale (PT).

1. Il PTCP individua i seguenti ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale ma con potenzialità sovra comunale: PT1 - Ferrara sud – Poggiorenatico; PT2 - Bondeno.

**(D)** La Provincia ed i Comuni, anche attraverso l'azione della Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, coordinano ed integrano le proprie politiche di sviluppo infrastrutturale e di investimento sul capitale territoriale al fine di rendere effettiva la capacità sovra comunale potenziale di tali ambiti.

2. **(D)** Relativamente all'ambito con potenzialità sovra comunale di **Ferrara sud - Poggiorenatico** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla corretta integrazione delle aree previste dal PRG di Poggiorenatico e quelle individuate dal PSC di Ferrara tra loro e con il nodo determinato dal casello di Fe/sud sulla A13;
- al miglioramento delle relazioni tra l'area ed il bacino di produzione ortofrutticola tra Ferrara, Ravenna e Bologna, tenendo in considerazione la evoluzione in senso autostradale della attuale superstrada Ferrara-mare;
- alla ulteriore integrazione con le strutture di servizio legate alle stesse produzioni e con le esigenze logistiche della distribuzione urbana dei prodotti freschi o deperibili, in modo da sollecitare la specializzazione dell'ambito produttivo.
- al corretto collegamento tra l'ambito e la futura Autostrada Cispadana.

3. (D) Relativamente all'ambito con potenzialità sovra comunale di **Bondeno** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alle modalità di effettiva integrazione dei diversi ambiti produttivi in un unico ambito specializzato;
- all'incremento dell'utilizzo della modalità ferroviaria, sia attraverso l'incremento dei raccordi e delle piattaforme oggi attive che con la valutazione di fattibilità del trasferimento delle funzioni prima assolve dal dismesso scalo merci di Ferrara;
- alle possibilità di utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili;
- alle interferenze con il sistema delle aree di rilevanza ambientale e, in particolare, ai rapporti con il vicino areale di foce Panaro.

4. (D) Dal momento del riconoscimento effettivo come ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, gli ambiti di cui al comma 1. sono regolati con le modalità di cui ai commi da 6 a 13 del precedente art. 40.

## Art. 42

### Ambiti specializzati per attività produttive comunali di riorganizzazione (CR).

1. Il PTCP individua i seguenti ambiti specializzati per attività produttive comunali di riorganizzazione:

- CR1 – Cento;
- CR2 – Copparo;
- CR3 - S. Agostino ovest;
- CR4 – Mesola-Goro (Bosco Mesola).

6.1. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di Cento la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla individuazione delle connessioni con gli altri ambiti produttivi specializzati del comune di Cento, in particolare con le aree esistenti a nord-ovest di Cento (Cento 2000-Renazzo) e con quelle non ancora realizzate ad est di Dodici Morelli, in considerazione del possibile effetto di trascinamento che su di esse avrà la realizzazione della bretella di connessione con la autostrada Cispadana e (attraverso Bondeno) con l'asse Transpolesano;
- al ruolo assegnato all'ambito nel processo di riorganizzazione del comparto nord della Città di Cento, in particolare delineando le modalità di connessione tra le aree produttive dismesse contigue al Centro Storico e la polarità commerciale insediata oltre il confine nord dell'ambito;
- alle soluzioni di permeabilità dell'ambito per consentire il mantenimento di corridoi liberi per favorire la mobilità delle specie floristiche e faunistiche tra le due zone agricole ad est e ovest dell'ambito.

6.2. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di Copparo (Berco), la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla individuazione delle aree necessarie al potenziamento del collegamento Ferrara-Copparo ed al completamento della Tangenziale Est sino al ponte sul Po di Ro/Polesella;
- alla individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla realizzazione del collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – Copparo, secondo le indicazioni dello studio di fattibilità redatto con Provincia e FER;

- alla protezione delle potenzialità di crescita dell'ambito specializzato nel comparto nord-ovest del centro di Copparo, orientando coerentemente a tale fine le linee di sviluppo degli ambiti specializzati per la residenza e per i servizi alla persona;
- alla individuazione delle reti di connessione fisica e telematica tra il polo e le altre significative realtà produttive del territorio intercomunale.

6.3. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di S. Agostino (aree capoluogo ovest), la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla connessione con il sistema della viabilità di distribuzione da/per l'Autostrada Cispadana; - agli effetti di ristrutturazione sulle aree produttive immediatamente vicine, in particolare su quelle oggi distribuite "a nastro" lungo la SP. 66 nella parte meridionale del Comune, sino all'abitato di Dosso, favorendo il trasferimento nel nuovo ambito specializzato delle imprese che intendano ristrutturarsi ampliandosi;
- alla individuazione dei sistemi ambientali locali interessati ed alla predisposizione delle soluzioni progettuali idonee alla continuità della Rete Ecologica Provinciale nel quadrante tra Reno e Panaro, verificando in particolare i rapporti con il corridoio del Cavo Napoleonico nonché gli effetti indotti sul nodo principale della rete provinciale costituito dal Bosco della Panfilia.

6.4. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di - Mesola Goro (Bosco Mesola), la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla integrazione funzionale dei due areali interessati, salvaguardando le aree vicine al porto di Goro per l'insediamento delle funzioni non utilmente collocabili a distanza e migliorando la viabilità di connessione tra Goro e Bosco Mesola;
- alla soluzione dei problemi di interferenza con l'asse stradale della SS 309 "Romea", individuando anche le aree necessarie per un eventuale potenziamento del tronco maggiormente interessato;
- alla individuazione delle misure di mitigazione ed integrazione necessarie per rendere compatibili i due areali potenziati con le situazioni di interesse ambientale loro prossime, in particolare per la viabilità di attraversamento del Bosco della Mesola e per le fasce interessate dagli eventuali potenziamenti/estendimenti delle reti di trasporto della elettricità;
- alla adozione delle idonee misure di compatibilizzazione degli scarichi in acque superficiali con la situazione di elevata sensibilità della rete locale e delle acque costiere.

## Art. 43

### Direttive per la delimitazione e classificazione degli ambiti specializzati per attività produttive nella pianificazione comunale.

1. (D) In sede di PSC gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale sono classificati in base:

- alla appartenenza al sistema insediativo consolidato, agli ambiti da riqualificare o agli ambiti di nuovo insediamento;
- al criterio generale della prevalenza di usi esistenti: produttivi manifatturieri, terziario-direzionali, oppure commerciali, ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche in prospettiva, da singole porzioni di ambito o dal mix di funzioni insediabili;
- alla possibilità/obbligo di convenzionamento di parti degli insediamenti finalizzate al trasferimento/ampliamento di aziende già insediate nel territorio comunale.

2. (D) In sede di redazione del PSC il Quadro Conoscitivo preliminare presentato alla Conferenza di Pianificazione deve contenere schede di analisi delle aree produttive esistenti, che riportino:

- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano vigente e la valutazione delle potenzialità residue; a tal proposito la Tavola del Quadro Conoscitivo n. QC 02 – Ambiti specializzati per attività produttive - costituisce elemento di indirizzo e coordinamento da tenere presente in sede di pianificazione urbanistica per le attività produttive non attuate, di dimensioni superiori a 5 ha;
- le caratteristiche delle strutture produttive esistenti (tipologia delle attività, assetto insediativo);
- l'assetto infrastrutturale esistente e programmato; - le esigenze di adeguamento delle previsioni urbanistiche.

Il bilancio delle attività presenti, dello stato di attuazione delle previsioni e le politiche per gli insediamenti produttivi previste dal Piano comunale costituiscono presupposti e motivazioni per la definizione delle strategie di riorganizzazione del sistema delle aree produttive nel territorio comunale, in una logica complessiva che assume l'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione. L'eventuale decisione di inserire nel PSC la previsione di ambiti di nuovo insediamento deve essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce del Quadro Conoscitivo di cui sopra, e finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale previste dal PSC.

#### Art. 44

### Poli funzionali per insediamenti commerciali: coordinamento del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali (POIC).

1. (D) Ai sensi dell'art.3, 5° comma, della L.R. 14/1999 il PTCP:

- perimetra gli ambiti territoriali sovra comunali rilevanti ai fini della programmazione della rete distributiva, ai sensi delle lettere a) e b) del 3° comma del D.Lgs. 114/1998;
- individua i centri minori ed i nuclei abitati nei quali non risulta possibile garantire una adeguata presenza di esercizi di vicinato, di cui alla lettera a), 1° comma, dell'art. 10 del citato D.Lgs. 114/1998;
- definisce le scelte di pianificazione territoriale per la rete distributiva commerciale sulla base degli indirizzi della Regione, contenuti nella L.R. 14/1999 e negli atti successivi ad essa collegati.

2. (D) Gli ambiti territoriali sovra comunali rilevanti ai fini della conoscenza, pianificazione e valutazione di sostenibilità della rete distributiva sono i seguenti:

- Ambito di Ferrara: Comune di Ferrara;
- Ambito Alto Ferrarese: Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda;
- Ambito Copparese: Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo;
- Ambito Basso Ferrarese: Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato;
- Ambito Argentano-Portuense: Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera.

3. (D) I centri ed i nuclei abitati minori, come tali definiti quelli di consistenza demografica inferiore od uguale alle 700 unità di popolazione (con riferimento ai dati dell'ultimo censimento

ISTAT disponibile), di cui all'art.9 della L.R. 14/1999, in cui il Piano favorisce il persistere del servizio commerciale per evitare la *desertificazione della rete* e la presenza di *esercizi commerciali polifunzionali*, devono essere individuati dai singoli Comuni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

L'utilizzo di criteri di classificazione differenti da quello indicato nel presente comma, dovrà essere debitamente motivato nell'atto deliberativo comunale di individuazione.

4. **(D)** I centri ed i nuclei individuati dai Comuni ai sensi del precedente terzo comma, nonché le porzioni di territorio che li ricomprendano, sono considerati prioritari dalla Provincia in tutti i provvedimenti di sostegno e di incentivazione per il commercio di propria competenza.
5. **(P)** Il POIC provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 80 del 28/07/2010, definisce i poli funzionali a prevalente carattere commerciale localizzandoli in:
  - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Il Guercino";
  - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Diamante";
  - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "il Castello";
  - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "le Mura";
  - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "le Valli".
6. **(P)** Oltre ai poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale esistenti di cui al comma precedente, il POIC individua:
  1. i seguenti ambiti commerciali di attrazione di livello inferiore:
    - 1.a. Centro Commerciale "I Tigli", Argenta (esistente);
    - 1.b. Centro Commerciale "I Salici", Bondeno (esistente);
    - 1.c. Centro Commerciale "I Pioppi", Copparo (esistente);
    - 1.d. via Darsena, Ferrara (esistente).
  2. i seguenti ambiti commerciali di attrazione di livello inferiore in cui sono sostenibili aggregazioni di medie strutture superiori a 5.000 mq. di superficie di vendita:
    - 2.a. Ponti Spagna SP 18, Bondeno (programmata);
    - 2.b. San Giuseppe SS 309, Comacchio (programmata);
    - 2.c. Ex zuccherificio, Comacchio (programmata);
    - 2.d. Pontelagoscuro SITIF (programmata);
    - 2.e. via Eridano/FE Nord, Ferrara (programmata);
    - 2.f. via Marconi/ex Consorzio, Ferrara (programmata);
    - 2.g. via Ferraresi/ via Beethoven, Ferrara (programmata);
    - 2.h. via Ferraresi/via della Fiera, Ferrara (programmata);
    - 2.i. via Bologna/via Caselli, Ferrara (programmata);
    - 2.l. ambito produttivo FE-SUD, Ferrara (programmata);
    - 2.m. Zona D4 FE-SUD, Poggio Renatico (programmata).
  3. l'elenco delle medio-grandi strutture alimentari e non alimentari di rilevanza sovra comunale.

7. (P) Le previsioni di:

- a. grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita;
- b. grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari di livello superiore, con almeno 10.000 mq. di superficie di vendita;
- c. centri commerciali di livello superiore;
- d. aree commerciali integrate di livello superiore (oltre 5 ha. Di superficie territoriale) sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dei Poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale di cui al comma 5 di questo articolo, e la attuazione può avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.